Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Martedì, 1° febbraio 1927 - Anno V — Numero 25

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Enrico Trindade Coelho, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Portogallo.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Roman Knoll, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Polonia.

Roma, 31 gennaio 1927 - Anno V

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 220.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2133.
Approvazione dello statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Padova, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 124. — COOP

Statuto della Regia università di Padova.

PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Padova è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scuola di scienze politiche e sociali;
Scuola di farmacia.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza:
l'Istituto di diritto privato (seminario);
l'Istituto di diritto pubblico (seminario);
l'Istituto di diritto romano e storia del diritto (seminario);
l'Istituto di filosofia del diritto e di diritto comparato (seminario);
l'Istituto di scienze economiche (seminario);
e la Scuola di perfezionamento in statistica.

Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia:
il Seminario di filologia classica;
e le seguenti Scuole di perfezionamento:
la Scuola storico filologica delle Venezie;
la Scuola filosofica.

Sono annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia le seguenti Scuole di perfezionamento:
Scuola di chirurgia;
Scuola di ostetricia e ginecologia;
Scuola di oculistica;
Scuola di dermosifilopatia;
Scuola di urologia;
Scuola di igiene pubblica;
Scuola di igiene scolastica;
Scuola di medicina legale.

Sono annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

il Seminario matematico;
e le Scuole di perfezionamento in:
Mineralogia;
Geologia;
Geografia;
Scienze biologiche.

Art. 2.

Salve le disposizioni speciali contenute nei titoli seguenti, ogni corso universitario si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto e laboratorio.

Art. 3.

Accanto ai corsi ufficiali esistono presso le Facoltà e Scuole corsi liberi a titolo privato.

Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e risponda alle prescrizioni dell'art. 59 del Regolamento generale universitario acquista titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento stesso.

Quando invece il corso libero ha orario ed estensione di programma minori di quelli dei corsi ufficiali, o riguarda parti speciali della materia, esso ha valore di corso complementare.

Ciascun Consiglio di Facoltà o Scuola esamina, alla fine d'ogni anno, i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo, e determina in quale categoria i corsi relativi debbono essere classificati.

Il libero docente, che per la prima volta intenda tenere il suo corso nella R. Università di Padova, ha facoltà di presentare il programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 5.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso universitario.

Art. 6.

Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma si svolgono di regola alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente, il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita nel primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 7.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 8.

Salvo speciali disposizioni per le singole Facoltà o Scuole, le Commissioni esaminatrici sono costituite nel modo seguente:

Per gli esami di profitto da sostenersi su singole materie, ciascuna Commissione giudicatrice è composta di tre membri, tra cui un libero docente o cultore della materia.

Per gli esami di profitto da sostenersi per gruppi di materie, ciascuna Commissione giudicatrice è composta dei professori ufficiali delle materie costituenti il gruppo o di materia affine, e di un libero docente o cultore di una di essa o di materia affine. Il numero dei commissari non può essere inferiore a 3 nè superiore a 5.

Per gli esami di laurea, ciascuna Commissione è composta di 11 membri, i quali, di regola, devono rivestire la qualità di professori ufficiali. In ogni caso deve farne parte almeno un libero docente.

Art. 9.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a 6 mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 10.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 11.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 12.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitarii, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 14.

Per il passaggio degli studenti da una ad altra Facoltà o Scuola provvede di volta in volta il Consiglio della Facoltà o Scuola alla quale è chiesto il passaggio.

La stessa procedura si applica al laureato che chieda di essere iscritto ad altra Facoltà o Scuola, salvo le disposizioni in materia contenute nel presente Statuto.

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA.

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 16.

Gli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza sono:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Diritto civile;
3. Diritto commerciale;
4. Procedura civile;
5. Diritto costituzionale;
6. Diritto amministrativo;
7. Diritto ecclesiastico;
8. Diritto e procedura penale;
9. Diritto internazionale pubblico e privato;
10. Storia del diritto romano;
11. Sistema del diritto romano;
12. Storia del diritto italiano;
13. Economia politica;
14. Scienza delle finanze e diritto finanziario
15. Statistica;
16. Filosofia del diritto;
17. Diritto comparato con particolare riguardo al diritto austriaco;
18. Esegesi delle fonti del diritto romano;
19. Sociologia;
20. Medicina legale;
21. Ragioneria delle amministrazioni pubbliche e private;
22. Teoria del commercio e della banca.

Art. 17.

Possono entrare a far parte dell'ordine di studi della Facoltà di giurisprudenza i seguenti insegnamenti della Scuola di scienze politiche e sociali:

1. Diritto industriale;
2. Legislazione coloniale;
3. Costituzioni straniere;
4. Storia delle dottrine politiche e scienza politica generale;
5. Scienza dell'amministrazione;
6. Storia delle relazioni internazionali;
7. Economia e legislazione agraria;
8. Economia e legislazione bancaria;
9. Economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto;
10. Demografia;
11. Statistica economica.

Art. 18.

Il corso per la laurea si svolge in 4 anni e, secondo l'ordine di studi proposto, è diviso in due bienni.

Art. 19.

Gli insegnamenti proposti per il primo biennio e la durata della frequenza ai medesimi risulta dal seguente prospetto:

1. Istituzioni di diritto privato, 1 anno;
2. Diritto costituzionale, 1 anno;
3. Diritto ecclesiastico, 1 anno;
4. Diritto internazionale pubblico e privato, 1 anno;
5. Filosofia del diritto, 1 anno;
6. Storia del diritto romano, 1 anno;
7. Sistema del diritto romano, 2 anni;
8. Storia del diritto italiano, 2 anni;
9. Economia politica, 1 anno;
10. Scienza delle finanze e diritto finanziario, 1 anno.

11-12. Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:

Costituzioni straniere;
Storia delle dottrine politiche e scienza politica generale;
Storia delle relazioni internazionali;
Statistica;
Sociologia;
Demografia;
Statistica economica.

Art. 20.

Gli insegnamenti proposti per il secondo biennio e la durata della frequenza ai medesimi risultano dal seguente prospetto:

1. Diritto civile, 2 anni;
2. Diritto commerciale, 1 anno;
3. Procedura civile, 1 anno;
4. Diritto amministrativo, 2 anni;
5. Diritto e procedura penale, 2 anni.

6-8 Tre insegnamenti a scelta fra i seguenti:

Diritto comparato con particolare riguardo al diritto austriaco;
Diritto industriale;
Legislazione coloniale;
Scienza dell'amministrazione;
Economia e legislazione agraria;
Economia e legislazione bancaria;
Economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto;
Medicina legale;
Ragioneria delle amministrazioni pubbliche e private;
Teoria del commercio e della banca;
Esegesi delle fonti del diritto romano.

Art. 21.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui agli art. 16 e 17 e anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 20. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a 3 e la loro scelta dev'essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno 3 materie.

Art. 22.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 23.

Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di laurea ove non abbiano superato gli esami di profitto delle 20 materie costituenti il loro ordine di studi. Inoltre non potranno sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto comparato ove non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di scienza dell'amministrazione, di procedura civile, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di filosofia del diritto, di costituzioni straniere, di storia delle dottrine politiche e scienza politica generale, di storia delle relazioni internazionali se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; nè gli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario, di teoria del commercio e della banca, di economia e legislazione agraria, di economia e legislazione bancaria, di economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto, prima di aver superato l'esame di economia politica.

Per gli studenti provenienti da altra Università, il Consiglio della Facoltà stabilirà volta per volta i limiti di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia, e in una discussione orale sulla dissertazione medesima e su due fra tre temi liberamente scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. La materia della dissertazione e quelle dei temi orali debbono essere comprese tra gli insegnamenti della Facoltà.

Art. 25.

I laureati degli Istituti superiori di commercio, che siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima, sono iscritti al terzo anno del corso di giurisprudenza ed esonerati dall'iscrizione e dall'esame per gli insegnamenti della Facoltà corrispondenti a quelli dell'Istituto di provenienza.

I laureati della Scuola di scienze politiche e sociali sono iscritti al quarto anno del corso di giurisprudenza ed esonerati dall'iscrizione e dall'esame per gli insegnamenti comuni purchè muniti del diploma di maturità classica, conseguito almeno tre anni prima.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in giurisprudenza, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti.

In tutti i casi precedenti la Facoltà determina, di volta in volta, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studii.

SEMINARI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 26.

La Facoltà di giurisprudenza ha i seguenti Istituti che funzionano come Seminari ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario:

1. Istituto di diritto privato;
2. Istituto di diritto pubblico;
3. Istituto di diritto romano e storia del diritto;
4. Istituto di filosofia del diritto e di diritto comparato;
5. Istituto di scienze economiche.

Gli Istituti hanno per iscopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline giuridiche.

I loro lavori consistono in esercitazioni, ricerche, dissertazioni, dispute e conversazioni scientifiche.

Art. 27.

Ogni Istituto è diretto da un professore di ruolo designato a norma dell'art. 23 del Regolamento generale universitario. La nomina è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata.

Il Direttore è assistito da un Consiglio direttivo, composto dei professori di ruolo delle materie comprese nell'ambito dell'Istituto.

Art. 28.

Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti della Facoltà, nonchè gli studenti di altre Facoltà e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal Direttore.

Gli alunni di ciascun Istituto possono, al termine di ogni anno, o lasciando l'Istituto, ottenere dal Direttore un attestato dei lavori fatti e dei progressi conseguiti.

Art. 29.

Possono da ogni Istituto aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo.

In ciascun Istituto è conservata copia dei lavori presentati ai detti concorsi e delle tesi di laurea che si riferiscono alle materie comprese nell'ambito dell'Istituto stesso.

Possono essere pubblicati a cura degli Istituti quei lavori che una Commissione di almeno tre membri, eletta dal Consiglio direttivo di ciascun Istituto, avrà ad unanimità giudicati degni di stampa.

Art. 30.

Ogni Istituto ha una propria biblioteca, retta da un regolamento generale deliberato dalla Facoltà per le biblioteche dei propri Istituti. Nel regolamento saranno comprese le norme opportune ad evitare che, ad eccezione di opere di pochissimo costo e di consultazione quotidiana, altri libri siano acquistati da più di un Istituto.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN STATISTICA.

Art. 31.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di perfezionamento in statistica, della quale è direttore il professore di statistica della predetta Facoltà.

La Scuola conferisce:

a) il diploma di perfezionamento in statistica;

b) attestati di ricerche statistiche compiute nella Scuola.

Art. 32.

Alla Scuola possono iscriversi, per il conseguimento del diploma, i laureati di ogni Facoltà o Scuola o Istituto superiore purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 33.

La durata degli studi per il conseguimento del diploma è di un biennio e può esser ridotta dal collegio dei professori della Scuola ad un anno per i laureati che, essendo stati iscritti da studenti in altre Facoltà o Scuole della Regia Università e della R. Scuola d'ingegneria di Padova, abbiano già frequentato con profitto la Scuola per un anno almeno.

Art. 34.

Per il conseguimento del diploma in statistica gli studenti iscritti alla Scuola pagano:

una tassa di iscrizione;
un contributo annuale di laboratorio;
una sopratassa di esame;
una tassa di diploma.

L'ammontare delle tasse di iscrizione e di diploma e delle sopratasse di esami di profitto e di diploma è uguale a quello fissato dalla legge per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il contributo annuale di laboratorio viene determinato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore della Scuola in relazione alla natura e alla durata delle ricerche che si compiono.

Art. 35.

Possono frequentare la Scuola di statistica per il conseguimento di un attestato di ricerche statistiche gli studenti di ogni Facoltà e Scuola della Regia Università di Padova, e tutti quelli che ne facciano domanda, corredata da titoli giudicati sufficienti dal Collegio dei professori e purchè forniti del prescritto titolo di studi medi.

A tal fine essi pagano un contributo semestrale di laboratorio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Direttore della Scuola.

Art. 36.

Per conseguire l'attestato di ricerche statistiche è necessario aver frequentato la Scuola di statistica per non meno di un semestre.

L'attestato di ricerche statistiche viene rilasciato dal Direttore della Scuola, e da esso deve risultare la durata della frequenza alla Scuola, la natura delle ricerche eseguite e i risultati raggiunti.

Art. 37.

Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento è necessario aver frequentato, durante il biennio, le seguenti materie:

1. Statistica metodologica (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;
2. Demografia (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;
3. Sociologia (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;
4. Statistica economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;
5. Geografia politica ed economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;
6. Matematica per le scienze sociali (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), semestrale;
7. Biologia per le scienze sociali (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;
8. Economia politica (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;
9. Scienza delle finanze (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;
10. Antropologia (corso della Facoltà di scienze), annuale;
11, 12, 13. Tre materie d'insegnamento scelte dallo studente nell'elenco che segue, le quali siano giudicate dal Direttore come coordinate tra loro e con le precedenti:

Algebra complementare (corso della Facoltà di scienze);
Calcolo infinitesimale (corso della Facoltà di scienze);
Geometria analitica (corso della Facoltà di scienze);
Zoologia (corso della Facoltà di scienze);
Botanica (corso della Facoltà di scienze);
Fisiologia (corso della Facoltà di medicina);
Igiene (corso della Facoltà di medicina);
Politica economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
Economia e legislazione bancaria (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
Economia e legislazione agraria (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
Economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
Storia economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);
Ragioneria delle aziende pubbliche e private (corso della Facoltà di giurisprudenza);
Storia antica (corso della Facoltà di lettere);
Storia moderna (corso della Facoltà di lettere);
Geografia (corso della Facoltà di lettere).

Art. 38.

La Scuola integra l'insegnamento cattedratico di queste materie mediante esercitazioni dirette ad insegnare l'uso delle macchine calcolatrici e degli altri strumenti tecnici, le fonti dei dati statistici e il modo di adoperarle, le applicazioni dei metodi insegnati.

Il collegio dei professori della Scuola stabilisce di anno in anno se e in quale misura e con quale programma si devono compiere le esercitazioni statistiche in relazione a singole materie d'insegnamento. Le esercitazioni sono sorvegliate dal personale assistente e tecnico.

Art. 39.

Per gli esami di profitto formano gruppo:

Anno 1°:

1. Statistica e matematica per le scienze sociali;
2. Economia politica e scienza delle finanze;
3. Biologia per le scienze sociali, antropologia.

Anno 2°:

1. Demografia e sociologia;
2. Statistica economica e geografia politica ed economica.

Il Direttore della Scuola si riserva di fare un gruppo a parte delle materie scelte dall'iscritto o di aggiungerle ad un altro gruppo. Nel primo caso l'esame di gruppo dev'essere sostenuto alla fine del secondo anno.

Nell'esame il candidato deve dar prova della sua preparazione organica nel gruppo di materie oltre che delle nozioni speciali inerenti a ciascuna di esse.

Agli effetti di questo articolo hanno valore gli esami sostenuti per le materie sopraindicate presso le singole Facoltà o Scuole, salvo l'obbligo delle esercitazioni di cui al capoverso dell'articolo seguente.

Art. 40.

Non può essere iscritto al secondo anno chi non abbia superato gli esami dei gruppi 1 e 3 dell'anno primo.

Non può esser ammesso ad un esame di gruppo lo studente che non abbia compiuto le esercitazioni statistiche relative alle materie del gruppo.

Art. 41.

Oltre l'iscrizione e frequenza ai corsi di cui all'art. 37 e la frequenza alle esercitazioni di cui all'art. 38, è necessario, per conseguire il diploma di perfezionamento in statistica, aver frequentato, durante il biennio, la Scuola a scopo di compiervi ricerche ed elaborazioni statistiche assegnate dal Direttore, ottenendone una dichiarazione di sufficienza.

Art. 42.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un tema di statistica approvato dal Direttore, e di un tema orale, liberamente scelto dal candidato, su un ramo delle discipline statistiche diverso da quello cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 43.

Presso la Scuola di statistica possono essere istituiti assegni per insegnamenti statistici, e borse di assistentato, di perfezionamento o di studio, temporanee o permanenti, o da parte di enti pubblici o di privati. Detti enti o privati, offrendo l'assegno o la borsa, possono subordinarla alla condizione che essa sia accompagnata dalla indicazione del nome dell'offerente o di persona che si voglia onorare. Possono altresì indicare l'oggetto dell'insegnamento o quello delle ricerche che debbono essere intraprese da colui al quale viene assegnata la borsa. Tutte le proposte in questa materia debbono ricevere l'approvazione preventiva del Direttore ed essere accettate dal Consiglio di amministrazione della Regia Università.

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI.

Art. 44.

La Scuola di scienze politiche e sociali ha lo scopo di promuovere l'alta coltura e l'incremento scientifico nel campo delle discipline politiche e sociali e di fornire la preparazione specifica per gli uffici, impieghi e professioni di carattere politico, amministrativo ed economico.

La Scuola conferisce due lauree:

a) laurea in scienze politiche;

b) laurea in scienze sociali.

Alla Scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 45.

Del Consiglio della Scuola fanno parte, e possono quindi essere nominati Direttori, tutti i professori di ruolo che sono titolari di discipline proprie della Scuola o di altra Facoltà, che siano insegnate nella Scuola.

Art. 46.

Gli insegnamenti della Scuola sono:

1. Storia delle dottrine politiche e scienza politica generale;
2. Scienza dell'amministrazione;
3. Costituzioni straniere;
4. Legislazione coloniale;
5. Istituzioni politiche dell'antichità classica;
6. Istituzioni politiche dell'Evo medio e moderno;
7. Storia delle relazioni internazionali;
8. Matematica per le scienze sociali;
9. Biologia per le scienze sociali;
10. Demografia;
11. Storia economica;
12. Politica economica;
13. Statistica economica;
14. Geografia politica ed economica;
15. Diritto industriale;
16. Economia e legislazione bancaria;
17. Economia e legislazione agraria;
18. Economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

Art. 47.

Gli insegnamenti di altre Facoltà che possono essere compresi nell'ordine degli studi della Scuola sono:

A) *Insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza*:

1. Diritto costituzionale;
2. Diritto amministrativo;
3. Diritto ecclesiastico;
4. Diritto e procedura penale;
5. Diritto internazionale pubblico e privato;
6. Economia politica;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8. Statistica;
9. Istituzioni di diritto privato;
10. Diritto civile;
11. Diritto commerciale;
12. Procedura civile;
13. Filosofia del diritto;
14. Diritto comparato con particolare riguardo al diritto austriaco;
15. Sociologia;
16. Medicina legale;
17. Ragioneria delle amministrazioni pubbliche e private.

B) *Insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia*:

1. Storia antica;
2. Storia moderna.

Art. 48.

Il corso per ciascuna laurea è di quattro anni e, secondo l'ordine che si propone, è diviso in due bienni.

Art. 49.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche gli insegnamenti proposti e la durata della frequenza ai medesimi risultano dal seguente prospetto:

1° *biennio.*

1. Istituzioni di diritto privato, 1 anno;
2. Diritto costituzionale, 1 anno;
3. Diritto ecclesiastico, 1 anno;

4. Diritto e procedura penale, 2 anni;
5. Istituzioni politiche dell'antichità classica, 1 anno;
6. Istituzioni politiche dell'Evo medio e moderno, 1 anno;
7. Economia politica, 1 anno;
8. Scienza delle finanze, 1 anno;
9. Demografia, 1 anno;
10. Filosofia del diritto, 1 anno;
11-12. Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
Medicina legale;
Storia antica;
Storia moderna;
Statistica;
Statistica economica;
Geografia politica ed economica.

2° biennio.

1. Diritto amministrativo, 2 anni;
2. Diritto coloniale, 1 anno ;
3. Diritto finanziario, 1 anno;
4. Diritto internazionale pubblico e privato, 2 anni;
5. Diritto civile, 1 anno;
6. Diritto commerciale, 1 anno;
7. Procedura civile, 1 anno ;
8. Storia delle dottrine politiche e scienza politica generale, 1 anno;
9. Scienza dell'amministrazione, 1 anno;
10. Costituzioni straniere, 1 anno;
11-12. Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
Storia delle relazioni internazionali;
Sociologia;
Ragioneria delle amministrazioni pubbliche e private;
Diritto comparato con particolare riguardo al diritto austriaco;
Economia e legislazione agraria;
Economia e legislazione bancaria ;
Economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto;
Storia economica;
Politica economica;
Diritto amministrativo (3° anno);
Diritto civile (2° anno).

Art. 50.

Per il conseguimento della laurea in scienze sociali gli insegnamenti proposti e la durata della frequenza ai medesimi risultano dal seguente prospetto:

1° biennio.

1. Economia politica, 2 anni;
2. Scienza delle finanze, 1 anno;
3. Statistica, 1 anno;
4. Istituzioni di diritto privato, 1 anno;
5. Diritto costituzionale, 1 anno;
6. Filosofia del diritto, 1 anno;
7. Matematica per le scienze sociali, 1 anno;
8. Biologia per le scienze sociali, 1 anno;
9-10. Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
Geografia politica ed economica;
Diritto penale;
Statistica (2° anno).

2° biennio.

1. Sociologia, 1 anno;
2. Demografia, 1 anno;
3. Storia economica, 1 anno;
4. Economia e legislazione bancaria, 1 anno;
5. Politica economica, 1 anno ;
6. Statistica economica, 1 anno;
7. Storia delle dottrine politiche e scienza politica generale, 1 anno;
8. Diritto amministrativo, 1 anno;
9. Diritto commerciale, 1 anno;
10. Diritto industriale, 1 anno;
11. Diritto finanziario, 1 anno;
12. Ragioneria delle amministrazioni pubbliche e private, 1 anno;
13-14. Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
Scienza dell'amministrazione;
Costituzioni straniere;
Storia delle relazioni internazionali;
Economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto;
Storia antica;
Storia moderna;
Sociologia (2° anno);
Diritto commerciale (2° anno).

Art. 51.

Lo studente è libero di modificare i piani di studio di cui agli articoli precedenti, sostituendo ad una o più fra le materie proposte altrettante materie scelte fra quelle elencate negli articoli 46 e 47, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello dei singoli piani proposti. Queste sostituzioni debbono in ogni caso essere approvate dal Consiglio della Scuola.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie.

Art. 52.

Alla fine di ogni anno accademico il Consiglio della Scuola determina, per l'anno successivo, la durata complessiva di ciascun insegnamento e le ore settimanali di lezione, nei casi in cui si debba derogare alla disposizione dell'art. 2.

Il Consiglio della Scuola può stabilire che taluni insegnamenti non corrispondenti a cattedre di ruolo vengano impartiti ad anni alternati.

Art. 53.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 54.

Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di laurea se non abbiano superato gli esami di profitto nelle materie costituenti il loro ordine di studio.

Inoltre gl'inscritti per la laurea in scienze politiche non possono presentarsi agli esami di diritto ecclesiastico, diritto e procedura penale e filosofia del diritto se non dopo aver superato gli esami di istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale. Similmente gli iscritti per la laurea in scienze sociali non possono presentarsi agli esami di diritto penale e filosofia del diritto, se non dopo aver superato gli esami di istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale, nè all'esame di statistica se non dopo aver superato l'esame di matematica per le scienze sociali.

Per gli studenti provenienti da altra Università, il Consiglio della Scuola stabilirà volta per volta i limiti di applicazione delle disposizioni del presente articolo e proporrà loro opportuni ordini di studi.

Art. 55.

L'esame di laurea consiste in prove scritte ed orali come quelle stabilite all'art. 24.

Art. 56.

I laureati degli Istituti superiori di commercio che abbiano conseguito rispettivamente tre o due anni prima il diploma di maturità classica o scientifica sono iscritti al 4° anno del corso per la laurea in scienze sociali o al 3° anno del corso per la laurea in scienze politiche.

I laureati in giurisprudenza sono iscritti al 4° anno del corso per la laurea in scienze politiche o al 3° anno del corso per la laurea in scienze sociali.

I laureati in giurisprudenza nell'Università di Padova possono essere iscritti al 4° anno anche per la laurea in scienze sociali qualora abbiano frequentato gli insegnamenti proposti per il primo biennio della laurea cui aspirano.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori, purchè abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione, possono essere iscritti ad un anno di corso superiore al primo; per essi la Scuola, oltre a determinare il numero minimo degli insegnamenti, stabilisce anche l'anno di corso al quale possono essere iscritti.

Art. 57.

Gli studenti sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse nella misura annua stabilita per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza.

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 58.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree:
a) in lettere;
b) in filosofia.

Art. 59.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. Storia della filosofia;
2. Filosofia;
3. Pedagogia;
4. Psicologia sperimentale;
5. Letteratura italiana;
6. Letteratura latina;
7. Letteratura greca;
8. Storia antica;
9. Storia moderna;
10. Geografia;
11. Archeologia;
12. Storia dell'arte medioevale e moderna;
13. Paleografia e diplomatica;
14. Storia comparata delle lingue classiche:
15. Lingue e letterature neo-latine;
16. Sanscrito;
17. Filologia slava;
18. Letteratura tedesca;
19. Letteratura francese.
20. Letteratura inglese.

Art. 60.

Per addestrare gli studenti nella conoscenza e nell'uso delle lingue potranno essere nominati lettori di latino, tedesco, francese, inglese, lingue slave.

Art. 61.

Alla Facoltà appartengono i seguenti istituti:

1. Biblioteca di Facoltà;
2. Laboratorio di psicologia sperimentale;
3. Gabinetto di geografia;
4. Gabinetto di paleografia;
5. Istituto di archeologia;
6. Gabinetto di storia dell'arte medioevale e moderna;
7. Biblioteca di filologia slava.

Assumono la direzione degli Istituti i professori titolari o incaricati della cattedra corrispondente. Il bibliotecario della Biblioteca di Facoltà è scelto dal Consiglio di Facoltà fra i professori che non siano direttori di altri istituti.

Art. 62.

Gli insegnamenti, quando non sia altrimenti disposto dalla Facoltà, sono impartiti in tre ore settimanali.

Ai lettori sono assegnate, di regola, almeno quattro ore settimanali, di cui due per il primo grado, e due per il secondo.

Per conferenze ed esercitazioni i professori possono essere coadiuvati da assistenti, che, in ore diverse da quelle stabilite per il corso del titolare, assistono i giovani nella preparazione dei lavori loro assegnati.

Art. 63.

Gl'insegnamenti proposti per il primo biennio sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Letteratura greca;
4. Storia antica;
5. Storia moderna;
6. Geografia;
7. Una delle tre materie filosofiche: Storia della filosofia, Filosofia, Pedagogia;

8-9. Due materie a scelta.

I corsi di Letteratura italiana, Letteratura latina e di un'altra delle predette materie sono biennali; gli altri annuali.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi, sostituendo ad una o a più delle materie indicate altrettante materie insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie sia eguale a quello del piano proposto. Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di due.

Art. 64.

All'inizio del terzo anno ciascuno studente, presi accordi con il professore della materia nella quale intende svolgere la dissertazione di laurea, sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà il quadro delle materie alla cui frequenza si obbliga per il secondo biennio. Esse non possono essere meno di sei.

All'inizio del quarto anno possono essere apportate dallo studente modificazioni al quadro degli studi prescelti, sempre con la procedura di cui al comma precedente.

Nel secondo biennio nessun anno d'iscrizione è valido se lo studente non si è iscritto ad almeno due dei corsi pre-

scelti. Due corsi semestrali valgono quanto un corso annuale.

Art. 65.

I corsi a cui lo studente desidera iscriversi debbono essere scelti tra le materie della Facoltà di lettere e filosofia, oppure fra quelle di altre Facoltà che la Facoltà di lettere e filosofia indica anno per anno in apposito elenco.

Lo studente può anche scegliere materie diverse da queste, purchè ottenga in principio dell'anno accademico il consenso della Facoltà.

Art. 66.

Gli esami di profitto sulle materie del primo biennio sono orali e vengono sostenuti per ogni singola materia, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 67.

Prima di essere ammesso agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato una prova scritta di latino, e una prova di traduzione a vista da due lingue straniere moderne.

Art. 68.

Le Commissioni per gli esami orali di profitto sono composte a norma dell'art. 8.

La Commissione giudicatrice per l'esame scritto di latino si compone di tre membri, dei quali uno libero docente, ed è presieduta dal professore ufficiale o incaricato di letteratura latina. Quando esista il lettore di latino, la Commissione può aggregarselo come quarto membro.

La Commissione per la prova di versione a vista da lingue straniere è presieduta da un professore di ruolo o incaricato di letteratura moderna, o in mancanza dal professore di letterature neo-latine, e composta del presidente e dei due lettori delle lingue su cui verte l'esame.

Art. 69.

Degli esami di profitto sulle sei materie del secondo biennio quattro si svolgono oralmente secondo le norme contenute nell'articolo 66; gli altri due consistono nella discussione di due brevi dissertazioni scritte.

I quattro esami orali debbono vertere su discipline diverse da quelle prescelte per il primo biennio.

Le due dissertazioni sono di regola preparate o predisposte nei corsi di esercitazioni di cui all'art. 62. Possono anche riferirsi alle materie prescelte per il primo biennio, ma non a quella di laurea. Debbono essere presentate almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.

Art. 70.

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di profitto di cui all'articolo precedente sono composte tenendo particolare conto della affinità delle materie.

Art. 71.

La Commissione può escludere dalla discussione il candidato la cui dissertazione scritta non sia stata approvata.

Art. 72.

Dopo la fine del quadriennio gli studenti, che abbiano superati tutti gli esami, discutono una dissertazione scritta di laurea, che dev'essere presentata almeno un mese prima dell'inizio degli esami.

Art. 73.

Lo studente che presenta e discute una dissertazione di laurea in materia filosofica consegue, dopo superate le prove prescritte negli articoli precedenti, la laurea in filosofia.

Lo studente che presenta e discute una dissertazione in materia letteraria o storica o geografica, consegue, dopo superate le prove prescritte negli articoli precedenti, la laurea in lettere.

L'argomento della dissertazione è libero, ma deve vertere su una disciplina della Facoltà.

Art. 74.

La Commissione per l'esame di laurea può escludere dalla prova orale il candidato la cui tesi sia ritenuta immeritevole di discussione.

Art. 75.

I liberi docenti da nominarsi nelle Commissioni esaminatrici sono di preferenza quelli che abbiano tenuto il corso negli ultimi due anni, e in particolare quelli i cui corsi furono pareggiati.

Art. 76.

I laureati in lettere debbono, per conseguire la laurea in filosofia, frequentare per un anno i corsi delle quattro materie filosofiche e sostenere alla fine l'esame orale di profitto delle materie stesse.

Debbono inoltre presentare e discutere dinanzi alla Commissione di laurea una dissertazione su argomento filosofico, nei modi fissati dagli articoli precedenti.

Art. 77.

I laureati in filosofia, per conseguire la laurea in lettere, debbono frequentare per un anno quattro corsi di discipline filologiche e storiche scelte nel quadro della Facoltà.

La scelta deve essere approvata, al principio dell'anno, dalla Facoltà, caso per caso, tenuto conto degli studi già fatti dal candidato.

Questi deve alla fine dell'anno sostenere l'esame orale di profitto delle quattro discipline predette, e inoltre presentare e discutere dinanzi alla Commissione di laurea una dissertazione di argomento attinente alla laurea cui aspira nei modi fissati dagli articoli precedenti.

Art. 78.

Per gli studenti o i laureati di altre Facoltà o della Facoltà di lettere e filosofia di altre Università, che aspirano alla laurea in lettere o in filosofia, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dagli aspiranti, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Gli aspiranti debbono essere forniti in ogni caso del diploma di maturità classica conseguito almeno tanti anni avanti quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Art. 79.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annessi il Seminario di filologia classica e due Scuole di perfezionamento: la Scuola storico-filologica delle Venezie e la Scuola filosofica.

SEMINARIO DI FILOLOGIA CLASSICA.

Art. 80.

Il Seminario di filologia classica comprende e integra gli insegnamenti di *Letteratura latina, Letteratura greca e Storia antica*. I professori titolari delle discipline predette determinano, anno per anno, i programmi di studio, assegnano i temi di ricerca e di esercitazioni e curano la pubblicazione dei lavori meritevoli.

Il Direttore è eletto secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 81.

Possono iscriversi al Seminario gli studenti così del primo come del secondo biennio della Facoltà di lettere; gli iscritti pagheranno un contributo annuo, il cui importo sarà stabilito con le norme dell'art. 54 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

La durata del corso del Seminario è di due anni.

Alla fine del corso gli iscritti ricevono un attestato dove è descritta e valutata la loro attività durante il biennio, con l'eventuale analisi dei lavori compiuti.

SCUOLA STORICO-FILOLOGICA DELLE VENEZIE.

Art. 82.

La Scuola storico-filologica delle Venezie ha lo scopo di contribuire al progresso delle scienze storiche, di ravvivare ed avvalorare le tradizioni storiche e storiografiche della regione veneta, di corredare di una speciale cultura storico-artistica i futuri insegnanti delle scuole medie, di preparare il personale adatto alle biblioteche, agli archivi, alle gallerie e ai musei specialmente della regione.

Art. 83.

La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfezionamento:

1° diploma di archivista paleografo;
2° diploma di bibliotecario;
3° diploma in antichità ed arte veneta;
4° diploma negli studi storici.

Il corso della Scuola, per il conseguimento di ciascuno dei predetti diplomi, ha la durata di un anno.

Art. 84.

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi insegnano a titolo ufficiale, anche se appartengano ad altre Facoltà o Scuole.

Il Direttore è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 85.

Gli insegnamenti speciali sono affidati dalla Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, a professori titolari o incaricati, in dipendenza degli elementi disponibili, dei mezzi e delle esigenze didattiche.

Art. 86.

Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di archivista-paleografo i laureati in lettere che, durante il corso di lettere, abbiano frequentato le materie seguenti e superate le prove relative:

Paleografia, un anno;
Esercitazioni di archivista, un anno;
Latino medioevale e umanistico, un anno;
Lingue e letterature neo-latine, un anno;
Storia del diritto italiano, un anno.

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequentare i seguenti insegnamenti:

Storia e istituzioni di Venezia;
Diplomatica, Archivistica;
Bibliografia generale e storica;
Dialetti veneti medioevali.

Art. 87.

Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di bibliotecario i laureati in lettere che, durante il corso di lettere, abbiano frequentato le materie seguenti e superate le prove relative:

Bibliografia generale e storica, un anno;
Esercitazioni di biblioteconomia, due semestri;
Paleografia, un anno;
Esercitazioni di paleografia, due semestri;
Latino medioevale e umanistico, un anno;
Lingue e letterature neolatine o una letteratura moderna, un anno.

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequentare i seguenti insegnamenti:

Biblioteconomia;
Bibliografia generale e storica;
Dialetti veneti medioevali;
Due lettorati di lingue straniere.

Art. 88.

Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma in antichità ed arte veneta i laureati in lettere, che, durante il corso di lettere, abbiano frequentato le materie seguenti e superate le prove corrispondenti:

Storia antica, un anno;
Storia moderna, un anno;
Archeologia, un anno;
Storia dell'arte medioevale e moderna, un anno.

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequentare i seguenti insegnamenti:

Antichità delle Venezie;
Epigrafia e antichità greche e romane;
Numismatica;
Storia dell'arte veneziana;
Storia e istituzioni di Venezia.

Art. 89.

Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento negli studi storici i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali, purchè forniti del diploma di maturità classica.

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequentare sette materie a libera scelta delle quali almeno cinque comprese fra quelle speciali della Scuola e fra esse un corso di « Teoria della storia ».

Art. 90.

Il quadro delle materie può essere modificato dal Consiglio della Scuola previa approvazione del Senato accademico.

Gli insegnamenti della Scuola sono svolti nei modi che stabilisce di anno in anno il Consiglio in relazione ai mezzi disponibili ed alle esigenze didattiche.

Art. 91.

All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale sezione della Scuola intende frequentare.

Art. 92.

Alla fine del corso gli iscritti sostengono gli esami di profitto nelle materie frequentate e presentano un lavoro scritto, frutto di ricerche personali, da discutere davanti ad apposita Commissione.

Art. 93.

Agli effetti degli esami di profitto, di carattere teorico-pratico e speciali, le relative commissioni si compongono di tre membri. Ne fanno parte, insieme col professore della materia che è di diritto presidente, un professore ufficiale di materia affine e un libero docente.

Art. 94.

La Commissione per l'esame di diploma è presieduta dal Direttore e ne fanno parte altri sei membri, di cui cinque professori della Scuola e un libero docente.

Art. 95.

Per le modalità degli esami di profitto e di laurea valgono le norme stabilite dallo statuto per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 96.

Chi si iscrive alla Scuola può essere esentato, a giudizio del Consiglio della Scuola stessa, dalla frequenza e dagli esami per le materie sulle quali abbia già superato l'esame durante il corso universitario.

Art. 97.

Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di lettere e filosofia.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN FILOSOFIA.

Art. 98.

La Scuola di perfezionamento in filosofia rilascia i seguenti diplomi:

a) diploma di perfezionamento negli studi filosofici;

b) diploma di perfezionamento negli studi di psicologia sperimentale.

Il corso della Scuola ha la durata di un anno.

Art. 99.

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi insegnano a titolo ufficiale, anche se appartengano ad altra Facoltà o Scuola.

Art. 100.

Gli insegnamenti sono ripartiti nelle quattro sezioni seguenti:

SEZIONE I. — *Storia.*

1. Storia della filosofia;
2. Storia delle scienze.

SEZIONE II. — *Psicologia.*

1. Psicologia sperimentale;
2. Biologia generale;
3. Fisiologia del sistema nervoso centrale;
4. Psicopatologia.

SEZIONE III. — *Scienze pedagogiche e sociali.*

1. Problemi di scienza dell'educazione e lettura dei classici della pedagogia;
2. Antropologia;
3. Sociologia.

SEZIONE IV. — *Filosofia.*

1. Logica e gnoseologia;
2. Etica;
3. Filosofia del diritto.

Art. 101.

Alla Scuola sono ammessi i laureati di qualsiasi Facoltà o Scuola, purchè forniti del diploma di maturità classica.

All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale diploma intenda conseguire.

Art. 102.

Gli aspiranti a ciascuno dei due diplomi debbono rispettivamente iscriversi:

a) gli aspiranti al diploma di perfezionamento negli studi filosofici, alle materie comprese nelle sezioni I e IV;

b) gli aspiranti al diploma di perfezionamento negli studi di psicologia sperimentale, alle materie comprese nelle sezioni II e III.

Art. 103.

Alla fine del corso gli iscritti, per conseguire il diploma cui aspirano, sostengono gli esami di profitto a gruppo.

Le materie di ciascuna sezione formano un gruppo.

Art. 104.

Le Commissioni degli esami di profitto sono composte a norma dell'art. 8, comma terzo.

Art. 105.

Chi si iscrive alla Scuola può essere esentato, a giudizio del Consiglio della Scuola stessa, dalla frequenza e dagli esami per le materie nelle quali abbia già superato l'esame durante il corso universitario.

Art. 106.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di lettere e filosofia.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 107.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e diplomi di specialista in chirurgia, ostetricia e ginecologia, oculistica, dermosifilopatia, urologia, igiene pubblica, igiene scolastica, medicina legale.

Art. 108.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere sia scientifico, sia professionale.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica generale ed organica;

3. Botanica;
4. Zoologia ed anatomia comparata;
5. Istologia ed embriologia generale;
6. Anatomia umana (biennale);
7. Fisiologia (biennale);
8. Chimica biologica;
9. Batteriologia;
10. Patologia generale e fisiopatologia (biennale);
11. Farmacologia;
12. Anatomia patologica e tecnica delle autopsie (biennale);
13. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
14. Patologia speciale medica;
15. Patologia speciale chirurgica;
16. Clinica medica generale e semeiotica (triennale);
17. Clinica chirurgica generale e semeiotica (triennale);
18. Clinica delle malattie nervose e mentali;
19. Clinica ostetrico-ginecologica;
20. Clinica pediatrica;
21. Clinica oculistica;
22. Clinica dermosifilopatica;
23. Otorinolaringoiatria;
24. Ortopedia;
25. Odontoiatria;
26. Radiologia;
27. Igiene;
28. Patologia esotica;
29. Medicina legale;
30. Storia della medicina.

La Facoltà indica nel manifesto annuale quali siano le materie da svolgersi in corsi semestrali.

Art. 109.

Gli studenti che aspirano alla laurea in medicina e chirurgia debbono inscriversi almeno a 24 corsi fra quelli sopraindicati e superare i relativi esami prima di presentarsi all'esame di laurea.

Art. 110.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre materie d'insegnamento.

Art. 111.

L'ordine degli studi proposto è il seguente:

Anno I:

Fisica;
Chimica generale ed organica;
Botanica;
Zoologia ed anatomia comparata;
Istologia ed embriologia generale;
Anatomia umana.

Anno II:

Anatomia umana;
Fisiologia;
Chimica biologica;
Patologia generale e fisiopatologia;
Batteriologia.

Anno III:

Fisiologia;
Patologia generale e fisiopatologia;
Farmacologia;
Anatomia patologica e tecnica delle autopsie.

Anno IV:

Anatomia patologica e tecnica delle autopsie;
Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica;
Clinica medica generale e semeiotica;
Clinica chirurgica generale e semeiotica;
Clinica oculistica;
Otorinolaringoiatria;
Ortopedia;
Radiologia.

Anno V:

Clinica medica generale e semeiotica (con un mese d'internato in Clinica);
Clinica chirurgica generale e semeiotica (con un mese di internato in Clinica);
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica pediatrica;
Clinica dermosifilopatica;
Medicina legale;
Igiene;
Patologia esotica.

L'assistenza alle autopsie dei malati deceduti nelle Cliniche è complemento dell'insegnamento clinico.

Anno VI:

Clinica medica generale e semeiotica (con 2 mesi d'internato in Clinica);
Clinica chirurgica generale e semeiotica (con 2 mesi d'internato in Clinica);
Clinica ostetrico-ginecologica (con 1 mese di internato in Clinica);
Odontoiatria.

L'assistenza alle autopsie dei malati deceduti nelle Cliniche è complemento dell'insegnamento clinico.

Art. 112.

Gli esami di profitto, teorico-pratici, saranno sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle discipline.

Lo studente non potrà sostenere gli esami delle Cliniche generali e speciali senza avere seguito i corsi e superato gli esami di anatomia umana, fisiologia, patologia generale.

Art. 113.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento in qualsiasi ramo della medicina, a scelta del candidato e di due fra tre temi orali da lui indicati.

Art. 114.

Per i laureati di altra Facoltà o Scuola, aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO
NELLE SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE.

Art. 115.

Le Scuole di perfezionamento nelle specialità medico-chirurgiche hanno per fine di promuovere il maggiore incre-

mento degli studi medico-chirurgici, impartendo una istruzione particolare a quei laureati che intendano specializzarsi nelle varie branche.

Esse conferiscono nelle singole discipline il diploma che ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è obbligatorio per chi aspiri alla qualifica di specialista.

Art. 116.

Il Direttore di ciascuna Scuola di perfezionamento è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il Direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal Direttore.

Art. 117.

Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solamente laureati in medicina e chirurgia.

Per ognuna di esse può essere fissato annualmente il numero degli iscritti.

Non è permesso di iscriversi contemporaneamente a più di una Scuola di perfezionamento.

Art. 118.

I corsi di studio hanno durata variabile da uno a cinque anni, secondo le Scuole.

Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e con le modalità fissate dal Collegio dei professori delle singole Scuole.

E' inoltre obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato in un istituto o clinica della specialità per tutta la durata degli studi, a titolo di tirocinio pratico.

L'internato comprende:

a) la partecipazione attiva degli inscritti alle esercitazioni;

b) l'assistenza ad atti operativi;

c) l'esecuzione, da parte degli inscritti, di atti operativi.

La frequenza è controllata con un registro sul quale gli iscritti appongono la loro firma. Il Consiglio della Scuola si assicurerà della regolare frequenza degl'iscritti e non ammetterà agli esami coloro che non abbiano dato prova di sufficiente diligenza.

Art. 119.

La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al Direttore della Scuola.

Art. 120.

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli propri della Scuola stessa, ai quali possono esserne aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono esser tenuti corsi appositi per gli iscritti alla Scuola.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 121.

Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge ha stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscano durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Art. 122.

Il Consiglio di Facoltà può iscrivere ad un anno di studio successivo al primo ed eventualmente esonerare dall'obbligo di taluni esami gli studenti che avessero particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea, nelle specialità.

Art. 123.

Per il conseguimento di ogni diploma bisogna avere superato almeno due esami di profitto, teorico-pratici, comprendenti l'uno il gruppo delle materie propedeutiche e l'altro il gruppo delle materie d'applicazione, e l'esame di diploma.

Art. 124.

Le Commissioni degli esami di profitto sono composte dagli insegnanti delle materie che costituiscono il gruppo e presiedute dal professore della materia cui spetta la specialità. Esse sono composte di non meno di tre e non più di cinque membri di cui uno dovrà essere libero docente o cultore di una delle materie.

Art. 125.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono costituite di sette membri, dei quali sei insegnanti ufficiali nelle Scuole speciali e uno libero docente della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 126.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione a stampa su un argomento della specialità, a scelta del candidato.

Art. 127.

Le Scuole di perfezionamento sono le seguenti:

1. Scuola di chirurgia, che conferisce il diploma di « Specialista in chirurgia »;
2. Scuola di ostetricia e ginecologia, che conferisce il diploma di « Specialista in ostetricia e ginecologia »;
3. Scuola di oculistica, che conferisce il diploma di « Specialista in oculistica »;
4. Scuola di dermosifilopatica, che conferisce il diploma di « Specialista in dermosifilopatia »;
5. Scuola di urologia, che conferisce il diploma di « Specialista in urologia »;
6. Scuola di igiene pubblica, che conferisce il diploma di « Specialista in igiene pubblica »;
7. Scuola di igiene scolastica, che conferisce il diploma di « Specialista in igiene scolastica »;
8. Scuola di medicina legale, che conferisce il diploma di « Specialista in medicina legale ».

Art. 128.

Le materie obbligatorie per il conferimento di ciascun diploma speciale sono le seguenti:

Scuola di chirurgia.

(durata del corso anni cinque).

Anno 1°:

Embriologia e teratologia;
Anatomia chirurgica;

Patologia generale e fisiopatologia;
Radiologia;
Tecnica operativa;
Statistica;
Clinica chirurgica;
Semeiotica chirurgica.

Anno 2°:

Fisiologia e tecnica sperimentale;
Anatomia e istologia patologica;
Batteriologia, sierologia, immunologia;
Radiologia;
Patologia chirurgica generale e speciale;
Tecnica operativa;
Clinica chirurgica.

Anno 3°:

Radiologia;
Anatomia e istologia patologiche;
Patologia chirurgica speciale;
Tecnica operativa;
Chirurgia sperimentale;
Clinica chirurgica.

Anno 4°:

Microscopia e chimica clinica;
Tecnica e diagnostica endoscopica;
Valutazioni medico-legali delle lesioni chirurgiche;
Oto-rino-laringoiatria;
Tecnica operativa;
Clinica chirurgica.

Anno 5°:

Traumatologia;
Ortopedia chirurgica;
Chirurgia infantile;
Chirurgia d'urgenza;
Ginecologia;
Tecnica operativa e degli apparecchi;
Clinica chirurgica.

Internato in Clinica chirurgica durante i cinque anni con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di ostetricia e ginecologia
(durata del corso anni quattro).

Anno 1°:

Anatomia dei genitali femminili;
Fisiologia dei genitali femminili;
Embriologia speciale;
Fisiopatologia della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento;
Semeiotica ostetrica.

Anno 2°:

Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;
Ostetricia forense;
Puericultura pre e post-concezionale;
Operazioni ostetriche;
Clinica ostetrica.

Anno 3°:

Anatomia patologica dei genitali femminili;
Batteriologia del canale genitale muliebre;
Semeiotica ginecologica;
Patologia e clinica ginecologica.

Anno 4°:

Radioterapia ginecologica;
Urologia e tecnica cistoscopica;
Tecnica operatoria speciale;
Patologia e clinica ginecologica;
Chirurgia addominale.

Internato per quattro anni in Clinica ostetrico-ginecologica, con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di oculistica
(durata del corso anni tre).

Anno 1°:

Anatomia, istologia ed embriologia dell'occhio;
Anatomia patologica speciale oculare;
Ottica fisiologica e fisiologia dell'apparato visivo;
Tecnica operativa oculare;
Oftalmoscopia;
Clinica oculistica.

Anno 2°:

Clinica oculistica;
Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Semeiotica oculistica;
Batteriologia;
Tecnica operativa oculare;
Oftalmoscopia;
Igiene e profilassi.

Anno 3°:

Clinica oculistica;
Semeiotica oculistica;
Tecnica operativa oculare;
Oftalmoscopia;
Radiologia e malattie oculari;
Infortunistica e medicina legale in rapporto all'oculistica;

Internato in Clinica oculistica durante i tre anni, con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di dermosifilopatia.
(durata del corso anni due).

Anno 1°:

Anatomia della cute e degli organi genitali;
Fisiologia della cute e degli organi genitali;
Batteriologia applicata;
Semeiotica generale dermatologica;
Patologia e clinica delle malattie cutanee e sifilitiche;
Urologia.

Anno 2°:

Malattie esantematiche;
Immunologia applicata;
Anatomia ed istologia patologica delle malattie cutanee e venereo-sifilitiche;
Igiene e profilassi delle malattie veneree;
Medicina legale applicata alla specialità;
Terapia generale medico-chirurgica dermatologica e venereologica;
Terapia fisica;
Clinica delle malattie cutanee veneree e sifilitiche.

Internato in Clinica ed assistenza agli ambulatorii durante i due anni, con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di urologia
(durata del corso anni tre).

Anno 1°:

Anatomia dell'apparato urinario;
Fisiologia dell'apparato urinario;
Farmacologia;
Batteriologia e immunologia;
Metodi di accertamento diagnostico.

Anno 2°:

Anatomia patologica dell'apparato urinario;
Patologia speciale dell'apparato urinario;
Clinica medica dell'apparato urinario;
Clinica chirurgica dell'apparato urinario.

Anno 3°:

Ginecologia speciale;
Tecnica operativa;
Sifilografia;
Clinica medica dell'apparato urinario.

Internato per tre anni in Clinica chirurgica, con servizio effettivo di assistente volontario.

Scuola di igiene pubblica
(durata del corso anni due).

Anno 1°:

Epidemiologia, patologia e profilassi delle malattie infettive;
Entomologia medica;
Microscopia, batteriologia e immunologia;
Chimica bromatologica;
Legislazione sanitaria;
Ispezione delle carni da macello;
Medicina sociale.

Internato nell'Istituto d'igiene.

Anno 2°:

Epidemiologia, patologia e profilassi delle malattie infettive;
Microscopia, batteriologia e immunologia;
Ingegneria sanitaria;
Sifilografia.

Internato nell'Istituto d'igiene.

Scuola di igiene scolastica
(durata del corso un anno).

Igiene scolastica, legislazione scolastica e pedagogia;
Pedagogia e ortofrenia;
Malattie dell'infanzia e dell'adolescenza in rapporto con la scuola e loro profilassi;
Psicofisiologia del lavoro mentale;
Medicina sociale, protezione del bambino e della madre;
Pratica nell'Istituto di igiene della R. Università e in un Ufficio comunale di igiene scolastica.

Frequenza in un ambulatorio dermosifilopatico e in un Ospedale di isolamento, specialmente di malattie infettive dell'infanzia.

Scuola di medicina legale
(durata del corso anni due).

Anno 1°:

Medicina legale;
Anatomia patologica;
Semeiotica chirurgica e traumatologica;
Clinica ostetrica;
Clinica oculistica;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica otoiatrica;
Igiene industriale;
Chimica tossicologica.

Anno 2°:

Medicina legale;
Anatomia patologica;
Clinica psichiatrica;
Semeiotica chirurgica e traumatologica;
Legislazione delle assicurazioni sociali;
Visite e illustrazioni del funzionamento di Manicomi criminali e di Istituti di assicurazione contro infortuni, invalidità e vecchiaia.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 129.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
Laurea in matematica;
Laurea in fisica;
Laurea in chimica;
Laurea in scienze naturali;
e diplomi di perfezionamento in mineralogia, in geologia, in geografia, in scienze biologiche.

Nella Facoltà è istituito il biennio propedeutico per l'ammissione alle Scuole d'ingegneria.

Art. 130.

Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:
1. Fisica sperimentale;
2. Fisica superiore;
3. Fisica matematica;
4. Chimica generale e inorganica;
5. Chimica organica;
6. Chimica fisica;
7. Mineralogia;
8. Petrologia;
9. Geologia;
10. Paleontologia;
11. Geografia fisica e fisica terrestre;
12. Botanica;
13. Zoologia;
14. Anatomia e fisiologia comparate;
15. Anatomia umana;
16. Fisiologia umana;
17. Antropologia;
18. Calcolo infinitesimale;
19. Analisi algebrica;
20. Geometria analitica;
21. Geometria descrittiva con applicazioni e disegno;
22. Geometria proiettiva con disegno;
23. Disegno;
24. Meccanica razionale;
25. Geodesia teoretica;
26. Analisi superiore;
27. Geometria superiore
28. Meccanica superiore;
29. Astronomia;
30. Calcolo delle probabilità;
31. Elettrochimica applicata;

32. Matematiche complementari;
33. Matematiche per chimici e naturalisti;
34. Statica grafica;
35. Fisica applicata.

La Facoltà si avvale di altri insegnamenti della Facoltà di medicina, della Scuola d'ingegneria e della Scuola di farmacia.

Art. 131.

Il professore di chimica farmaceutica della Scuola di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze, giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119.

Art. 132.

Gli insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni orali, eventualmente anche con dimostrazioni ed esperimenti e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori, secondo le diverse modalità che risulteranno opportune per lo svolgimento dei singoli programmi di corso quali saranno approvati e coordinati dalla Facoltà a termini dell'art. 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Gli esercizi che formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli studenti che vi sono iscritti.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre insegnamenti, comprese le esercitazioni designate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 133.

Per il conseguimento della laurea in matematica è proposto il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Geometria proiettiva;
Fisica sperimentale (biennale);
Calcolo infinitesimale;
Chimica generale e inorganica;
Geometria descrittiva con applicazioni;
Meccanica razionale;
Disegno.

Tutti i corsi sono integrati da esercitazioni con modalità da stabilirsi dal Consiglio di Facoltà.

2° *biennio*:

Analisi superiore;
Geometria superiore;
Matematiche complementari;
Fisica matematica;
Laboratorio di fisica (annuale);
Due corsi a scelta fra le materie seguenti:
Astronomia;
Meccanica superiore;
Geodesia teoretica;
Calcolo delle probabilità;
Esercitazioni analoghe al 1° biennio.

Sono obbligatorie l'iscrizione e la frequenza, per un biennio, al Seminario matematico.

Agli studenti che intendano conseguire la laurea in fisica dopo avere ottenuto quella in matematica, si consiglia di frequentare per un anno il corso di fisica superiore.

Art. 134.

Per il conseguimento della laurea in fisica si propongono i seguenti due piani di studio:

I.

1° *biennio*.

Uguale a quello per la laurea in matematica.

2° *biennio*.

Fisica matematica;
Fisica superiore (biennale);
Mineralogia (con esercizi);
Fisica applicata;
Laboratorio di fisica (biennale);
Laboratorio di chimica (semestrale);

Una materia a scelta fra le seguenti, con le eventuali esercitazioni: chimica fisica, geografia fisica, astronomia, analisi superiore, geodesia teoretica, calcolo delle probabilità, fisica terrestre.

Sono obbligatorie la iscrizione e la frequenza per un anno al Seminario matematico.

II.

1° *biennio*.

Uguale a quello per la laurea in matematica.

2° *biennio*.

Fisica matematica;
Fisica superiore (biennale);
Laboratorio di fisica (biennale);
Laboratorio di chimica (semestrale);
Termotecnica;
Elettrotecnica;
Elementi di fisica teorica;
Misure e impianti elettrici.

Art. 135.

Per il conseguimento della laurea in chimica si propongono i seguenti due piani di studio:

I.

1° *biennio*.

Matematiche per chimici e naturalisti (biennale) con esercizi;
Chimica generale e inorganica;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica organica;
Mineralogia;
Esercitazioni pratiche di chimica (biennale); nel 1° anno esse consisteranno nella ripetizione di esperienze di lezione e nell'avviamento all'analisi, nel 2° nell'analisi qualitativa;
Esercitazioni di fisica;
Esercitazioni di mineralogia.

Tali corsi vengono svolti secondo l'ordine stabilito anno per anno dalla Facoltà. Nel redigere tale ordine degli studi la Facoltà ha cura di evitare che i giovani frequentino esercitazioni alle quali non siano debitamente preparati dai corsi contenenti le necessarie nozioni propedeutiche.

2° *biennio*.

Chimica fisica (biennale);
Fisica superiore;
Fisica applicata;
Petrologia;
Esercitazioni di analisi quantitativa (al 3° anno);

Esercitazioni di chimica (al 4° anno);
Una materia a scelta fra: chimica tecnologica, chimica industriale, chimica metallurgica.

II.

1° *biennio.*

Come nella prima parte del presente articolo.

2° *biennio.*

Chimica fisica (biennale);
Chimica farmaceutica (biennale);
Esercitazioni di analisi quantitativa (al 3° anno);
Esercitazioni di chimica (al 4° anno);
Chimica bromatologica o chimica fisiologica, a scelta;
Botanica o anatomia e fisiologia umana, a scelta.

Alle esercitazioni di chimica del 3° e del 4° anno lo studente non può essere ammesso se non abbia rispettivamente seguite le esercitazioni del 2° e del 3° anno.

Art. 136.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali si propongono i seguenti due piani di studio, l'uno per l'indirizzo prevalentemente abiologico l'altro per l'indirizzo prevalentemente biologico:

Indirizzo abiologico.

1° *biennio.*

Fisica sperimentale (biennale) con esercitazioni;
Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Istologia e embriologia;
Anatomia e fisiologia umana;
Anatomia e fisiologia comparate con esercitazioni;
Botanica con esercitazioni;
Zoologia con esercitazioni;
Geografia fisica con esercitazioni;
Mineralogia con esercitazioni anche di analisi chimica.

2° *biennio.*

Geologia con esercitazioni anche di paleontologia;
Paleontologia;
Petrologia (semestrale);
Esercitazioni complementari, per un anno, in:
Botanica; Zoologia, e Anatomia e fisiologia comparate; Mineralogia; Geologia.

Frequenza per un anno del laboratorio di Mineralogia e di quello di Geologia.

Internato per due anni in uno dei laboratori di: Mineralogia; Geologia; Geografia fisica.

Indirizzo biologico.

1° *biennio.*

Come quello proposto per l'indirizzo abiologico.

2° *biennio.*

Geologia con esercitazioni anche di paleontologia;
Antropologia con esercitazioni;
Esercitazioni complementari, per un anno, in:
Botanica; Zoologia, Anatomia e fisiologia comparate; Mineralogia; Geologia.

Frequenza per un anno del laboratorio di Botanica e di quello di Zoologia, Anatomia e fisiologia comparate.

Internato per due anni in uno dei laboratori di: Botanica; Zoologia, Anatomia e fisiologia comparate; Antropologia.

Art. 137.

Lo studente è libero di modificare gli ordini di studio consigliati, sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la *laurea in matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie fra quelle elencate nell'articolo 130 ai numeri 1, 4, 18 a 30, 32; frequenti per un anno il laboratorio di fisica e per un biennio il Seminario matematico;

per la *laurea in fisica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 130 ai numeri 1 a 7, 11, 18 a 22, 24 a 26, 29, 30 e fra i corsi della Scuola di ingegneria che saranno annualmente indicati dalla Facoltà nel suo manifesto; frequenti per un triennio il laboratorio di fisica e per un semestre quello di chimica;

per la *laurea in chimica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 130 ai numeri 1, 2, 4 a 8, 12, 15, 16, 33, 35 e fra i corsi della Scuola di ingegneria, della Scuola di farmacia, nonchè della Facoltà di medicina che saranno designati anno per anno dalla Facoltà, e frequenti per un quadriennio il laboratorio di chimica e per un anno quello di fisica e di mineralogia;

per la *laurea in scienze naturali,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 130 ai numeri 1, 4, 5, 7 a 16, 33, e il corso di istologia ed embriologia della Facoltà di medicina; frequenti per un anno le esercitazioni di botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, mineralogia, geologia ed il laboratorio di due almeno di queste materie; e compia infine per due anni l'internato in uno dei laboratori di scienze naturali.

Art. 138.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni di laboratorio in Scienze naturali verrà sostenuta una prova pratica di fronte ad apposita Commissione. In nessun caso, salvo quello di riprovazione, tale prova sarà sostenuta due volte nella stessa materia.

Gli aspiranti alla laurea in fisica sosterranno pure una prova di laboratorio di fisica alla fine del primo anno di esercitazioni. Detta prova dovrà essere sostenuta anche dai laureati in matematica, che intendano conseguire la laurea in fisica, prima dell'inizio dei corsi di cui all'art. 142.

Gli aspiranti alla laurea in chimica sosterranno alla fine del secondo anno una prova pratica di analisi qualitativa, ed alla fine del terzo anno una prova pratica di analisi quantitativa.

Art. 139.

Per gli studenti che seguono il corso biennale propedeutico per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria sono consigliate le seguenti materie:

Analisi algebrica e infinitesimale;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
Geometria analitica e proiettiva;
Disegno d'ornato e di architettura elementare (biennale);
Calcolo infinitesimale;
Geometria descrittiva con applicazioni;
Meccanica razionale;
Statica grafica (semestrale).

Per gli aspiranti alla laurea in ingegneria industriale sono consigliate anche la mineralogia e la chimica organica.

Art. 140.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie. A tal fine gli aggruppamenti delle discipline risultano dai seguenti prospetti, che possono essere variati di anno in anno ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Quando una sola delle materie scelte dallo studente rientra nel gruppo, l'esame sarà sostenuto soltanto su di essa.

Per la laurea in matematica.

Analisi algebrica ed infinitesimale;
Geometria analitica e proiettiva;
Calcolo infinitesimale;
Geometria descrittiva;
Meccanica razionale;
Chimica generale e inorganica;
Fisica sperimentale (biennale);
Analisi superiore;
Geometria superiore;
Fisica matematica;
Matematiche complementari;
Meccanica superiore;
Astronomia;
Geodesia e calcolo delle probabilità.

Per la laurea in fisica:

I primi sette gruppi come per la laurea in matematica;
Fisica matematica;
Fisica superiore (biennale);
Mineralogia;
Elementi di fisica teorica e termotecnica;
Elettrotecnica, misure ed impianti elettrici.

Per la laurea in chimica:

Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (biennale);
Matematiche per chimici e naturalisti (biennale);
Mineralogia, petrologia;
Fisica superiore;
Fisica applicata;
Chimica fisica (biennale);
Chimica farmaceutica (biennale);
Chimica bromatologica, chimica fisiologica;
Botanica, anatomia e fisiologia umana.

Gli esami di chimica generale e inorganica, di chimica organica e di fisica sperimentale, matematiche per chimici e naturalisti devono precedere gli altri.

Per la laurea in scienze naturali:

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale, inorganica ed organica;
Mineralogia, petrologia;
Geologia, paleontologia;
Geografia fisica;
Istologia ed embriologia generale;
Botanica;
Zoologia;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia umana;
Fisiologia umana;
Antropologia.

Per il biennio propedeutico:

Analisi algebrica ed infinitesimale;
Geometria analitica e proiettiva;
Calcolo infinitesimale;
Geometria descrittiva con applicazioni;
Chimica generale, inorganica ed organica;
Fisica sperimentale (biennale);
Disegno (biennale);
Chimica organica;
Mineralogia.

Art. 141.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare una dissertazione scritta e tre argomenti da discutersi oralmente.

L'esame consiste nella discussione della dissertazione e di almeno due degli argomenti indicati, in contraddittorio coi membri della Commissione esaminatrice.

Per le lauree di discipline sperimentali la dissertazione deve avere di regola carattere sperimentale.

I tre argomenti per la discussione orale debbono riguardare materie d'insegnamento diverse fra loro e da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione.

Gli esami orali di laurea in fisica e in chimica sono preceduti da una o più prove pratiche determinate dal Consiglio di Facoltà, che devono essere superate dinanzi ad apposita sotto-commissione.

Art. 142.

I laureati in matematica, qualora abbiano seguito il piano proposto nel presente statuto e purchè abbiano frequentato per un anno il corso di fisica superiore, potranno conseguire la laurea in fisica dopo un solo anno di studio, frequentando i corsi e superando gli esami sulle seguenti materie:

fisica superiore;
fisica applicata;
mineralogia con esercizii;
laboratorio di fisica;
laboratorio di chimica (semestrale).

I laureati in fisica, qualora abbiano seguito il piano di studi del tipo I di cui all'art. 134, potranno conseguire la laurea in matematica dopo un solo anno di studio, frequentando i corsi e superando gli esami nelle seguenti materie:

analisi superiore;
geometria superiore;
matematiche complementari;
due materie a scelta fra: astronomia, meccanica superiore, geodesia teoretica, calcolo delle probabilità, qualora non siano già stati seguiti nella precedente carriera;
e frequentando altresì il Seminario matematico.

Art. 143.

Per coloro che, essendo provvisti di altra laurea della Facoltà di scienze, aspirino al conseguimento di laurea diversa, e per i laureati in altra Facoltà o Scuola o diplomati in farmacia aspiranti ad una delle lauree che conferisce la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Padova, la Facoltà, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studii.

Gli aspiranti debbono essere forniti, in ogni caso, del diploma di maturità classica, o scientifica, conseguita almeno tanti anni innanzi quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Art. 144.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi il Seminario matematico e le Scuole di perfezionamento in:

Mineralogia;
Geologia;
Geografia;
Scienze biologiche.

SEMINARIO MATEMATICO.

Art. 145.

Il Seminario matematico ha lo scopo di diffondere la coltura matematica e di promuovere studi e ricerce matematiche.

L'attività del suddetto Istituto consiste in esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.

Art. 146.

Al Seminario appartengono i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamento di matematica. Essi, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, eleggono il Direttore che dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 147.

L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in matematica. Possono iscriversi anche gli studenti di altre Facoltà, nonchè i laureati e diplomati.

Possono frequentare il Seminario, senza prendere regolare iscrizione, anche altre persone che si interessano di studi matematici, su proposta del Consiglio del Seminario, approvata dal Consiglio della Facoltà.

Art. 148.

A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del Seminario.

Art. 149.

Il Seminario matematico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico, e si avvale pure dei libri e del materiale dei gabinetti di geometria superiore, di geometria proiettiva, di geometria descrittiva e della soppressa Scuola di magistero. Il Consiglio del Seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi in relazione coi mezzi a disposizione. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario a cui è affidata l'alta sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile; è coadiuvato dagli assistenti di matematica.

Art. 150.

Il Seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione.

Art. 151.

Agli iscritti al Seminario è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 152.

Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferiscono i seguenti diplomi:

Diploma di perfezionamento in mineralogia;
» » geologia;
» » geografia;
» » scienze biologiche.

Il corso di studio per il conseguimento di ciascuno dei suddetti diplomi ha la durata di un anno.

Art. 153.

E' Direttore di ciascuna Scuola il professore della materia sulla quale verte il perfezionamento. Il Direttore della Scuola di scienze biologiche è eletto dal Consiglio di Facoltà.

Ciascuna Scuola ha un suo Consiglio costituito da tutti gl'insegnanti della medesima e presieduto dal Direttore.

Art. 154.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite a norma dell'art. 8.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono costituite di sette membri, dei quali sei insegnanti nelle Scuole speciali e un libero docente della Facoltà di scienze.

Art. 155.

Gli esami di diploma sono preceduti da prove pratiche, con modalità che saranno indicate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 156.

Le tasse e sopratasse che gli iscritti alle Scuole devono corrispondere sono quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di scienze.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è stabilita dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della Scuola.

Art. 157.

Alla Scuola di perfezionamento in mineralogia sono ammessi i laureati in scienze naturali ed in chimica.

Il laureato in scienze naturali, per il conseguimento del diploma, deve frequentare le lezioni di:

Matematiche per chimici e naturalisti;
Chimica fisica;
Petrologia (per chi non l'abbia già seguita);
Chimica metallurgica;

e sostenere due esami di profitto, l'uno sulle matematiche e l'altro sulle tre materie rimanenti insieme aggruppate.

Deve inoltre seguire un corso di esercitazioni di analisi chimica applicata alle ricerche mineralogiche, nonchè attendere, nel laboratorio di mineralogia, a ricerche originali per l'elaborazione della dissertazione di diploma.

La dissertazione scritta e i temi orali debbono essere coordinati in modo da comprendere diversi campi della scienza

mineralogica (cristallografico, fisico, chimico, petrografico, ecc.).

Il laureato in chimica, per il conseguimento del diploma, deve frequentare le lezioni di:

Geologia con esercitazioni;
Chimica metallurgica;

nonchè attendere, nel laboratorio di mineralogia, alle ricerche sopra descritte.

Le due discipline alle quali l'aspirante deve iscriversi sono raggruppate insieme ai fini dell'esame di profitto.

Art. 158.

Alla Scuola di perfezionamento in geologia sono ammessi i laureati in scienze naturali. Per il conseguimento del diploma essi devono frequentare i corsi e superare gli esami delle seguenti materie:

Geografia generale (della Facoltà di lettere);
Paleontologia;
Petrologia;
Chimica metallurgica;

nonchè frequentare i gabinetti di geografia fisica, di mineralogia con indirizzo petrografico, e, come interni, il gabinetto di geologia, attendendovi ad uno studio originale di campagna che deve costituire argomento della dissertazione di diploma.

Ai fini degli esami di profitto le materie sopra indicate sono raggruppate nel modo seguente:

1. Geografia generale, paleontologia;
2. Petrologia, chimica metallurgica.

Art. 159.

Alla Scuola di perfezionamento in geografia sono ammessi i laureati in scienze naturali, in matematica, in fisica.

Per il conseguimento del diploma il laureato in scienze naturali deve frequentare le lezioni dei seguenti corsi:

Matematiche per chimici e naturalisti;
Geografia generale (della Facoltà di lettere);
Antropologia, con esame su programma antropografico ed etnografico;
Topografia (della Scuola d'ingegneria);
Statistica (della Facoltà di giurisprudenza);
Geografia politica ed economica (della Scuola di scienze politiche e sociali).

Deve frequentare inoltre il gabinetto di geografia generale o di geografia fisica con indirizzo cartografico e seguire l'internato nel gabinetto di geografia fisica e di geografia generale, attendendo ad uno studio originale di argomento che sarà oggetto della dissertazione; dei due temi orali uno deve vertere su argomento di geografia biologica, e uno su argomento di geografia fisica.

Ai fini degli esami di profitto le materie sono raggruppate nel modo seguente:

1. Matematiche per chimici e naturalisti;
2. Geografia generale, topografia;
3. Antropologia, statistica, geografia politica ed economica.

I laureati in matematica e i laureati in fisica, per il conseguimento del diploma, debbono seguire i corsi e sostenere gli esami di:

Geografia generale;
Geografia fisica;
Geologia;
Astronomia;
Geodesia.

Per la frequenza ai gabinetti, per l'internato e per la dissertazione valgono le norme poste nella prima parte del presente articolo; i temi orali debbono riferirsi l'uno ad argomento di geografia fisica, l'altro ad argomento di geodesia o astronomia.

Ai fini degli esami di profitto le materie sono raggruppate nel modo seguente:

1. Geografia generale;
2. Geografia fisica, geologia;
3. Astronomia, geodesia.

Art. 160.

Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono ammessi i laureati in scienze naturali e i laureati in medicina e chirurgia.

Il laureato in scienze naturali, pel conseguimento del diploma, deve, oltre i corsi di fisiologia e chimica fisiologica, entrambi della Facoltà di medicina, frequentare quello di patologia vegetale se intende seguire l'indirizzo botanico, o quello di patologia generale della Facoltà di medicina, se preferisce l'indirizzo zoologico.

Egli, inoltre, nel primo caso deve frequentare, come interno, l'istituto di botanica, e attendervi a ricerche originali per la preparazione della dissertazione di diploma;

nel secondo caso deve frequentare, come interno, uno dei laboratori di botanica, di zoologia o di anatomia comparata, e attendervi a ricerche originali per la preparazione della dissertazione di diploma.

La dissertazione scritta e i temi orali, in numero di tre, debbono riferirsi a diversi rami (morfologico, fisiologico, sistematico, ecc.), di una delle discipline prescelte, e un tema deve essere di argomento rispettivamente zoologico o botanico per coloro che hanno scelto l'indirizzo botanico o zoologico.

I laureati in medicina e chirurgia, in luogo dei corsi sopraindicati, dovranno frequentare i corsi di esercitazioni, consigliati nel presente statuto agli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in scienze naturali. Per quanto riguarda la frequenza nei laboratori e l'esame di diploma, valgono le norme stabilite pei laureati in scienze naturali.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 161.

La Scuola di farmacia conferisce:

a) il diploma in farmacia;
b) la laurea in chimica e farmacia.

Art. 162.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica fisica (biennale);
4. Fisica generale (biennale);
5. Mineralogia;
6. Botanica;
7. Zoologia e anatomia comparata;
8. Fisiologia (corso della Facoltà di scienze);
9. Chimica fisiologica;
10. Anatomia umana (corso semestrale della Facoltà di scienze);
11. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
12. Chimica bromatologica;
13. Materia medica e farmacognosia;
14. Igiene;
15. Tecnica farmaceutica.

Art. 163.

Gli insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni orali, possibilmente anche con dimostrazioni ed esperienze, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratori secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. Gli esercizi che formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli studenti che vi sono iscritti.

Art. 164.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia seguito almeno tre insegnamenti, comprese le esercitazioni designate dal Consiglio della Scuola.

Art. 165.

Per il conseguimento del diploma in farmacia sono consigliati i seguenti corsi, da seguirsi nei primi tre anni:

1. Fisica;
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Chimica organica;
4. Botanica con esercizi;
5. Mineralogia;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale con esercizi);
7. Chimica bromatologica;
8. Materia medica e farmacognosia con esercizi;
9. Tecnica farmaceutica.

Lo studente è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 162. Egli deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di chimica farmaceutica per esercitazioni di preparazioni chimiche e di analisi chimica, e per esercitazioni di chimica farmaceutica.

Art. 166.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è proposto il seguente piano di studi.

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Fisica generale (biennale);
Zoologia con esercizi;
Anatomia umana (corso semestrale della Facoltà di scienze);
Fisiologia umana (corso della Facoltà di scienze);
Botanica con esercizi;
Mineralogia con esercizi;
Chimica fisiologica con esercizi;
Chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso);
Esercitazioni di fisica;
Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
Esercitazioni di chimica famaceutica e di preparazioni chimiche.

2° *biennio*:

Chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso);
Chimica fisica (biennale);
Chimica bromatologica;
Materia medica e farmacognosia con esercizi;
Igiene con esercizi;
Tecnica farmaceutica;
Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
Esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica e bromatologica (biennale).

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno quindici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 162 e fra i corsi delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola.

Egli deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi chimica quantitativa e frequentare per tre anni il laboratorio di chimica farmaceutica.

Lo studente non sarà ammesso alle esercitazioni di analisi se non abbia superato l'esame di chimica generale e inorganica, nè alle esercitazioni chimiche del secondo biennio qualora non abbia seguite le esercitazioni del primo biennio e superata la prova pratica.

Art. 167.

Tutti gli aspiranti sia al diploma in farmacia sia alla laurea in chimica e farmacia debbono esercitarsi, rispettivamente nel quarto e quinto anno, nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle che la Scuola propone al principio di ogni anno accademico.

Il tempo complessivo della pratica farmaceutica è di dodici mesi; ma un semestre almeno deve essere compiuto dopo avere superati tutti gli esami di profitto. Ciò deve risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente abbia esercitato la pratica.

Art. 168.

Al termine di ogni corso di esercitazioni, i professori si accertano, mediante colloqui, del profitto che ciascun giovane ne abbia ricavato. I giudizi sono comunicati ai presidenti delle Commissioni per gli esami di profitto.

Art. 169.

Gli esami di profitto così per il corso di diploma che per quello di laurea si sostengono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti nel qual caso indicherà gli aggruppamenti delle discipline nel suo manifesto annuale.

Art. 170.

L'esame di diploma in farmacia viene sostenuto in due sedute, l'una alla fine del terzo, l'altra alla fine del quarto anno di corso.

L'esame di diploma consiste nelle prove seguenti:

Alla fine del terzo anno di studi:

un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice. Di essa analisi il candidato deve rendere conto con apposita relazione scritta e, solo nel caso che egli abbia superato questa prima prova, potrà essere ammesso alle successive;

un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del Direttore: i nomi dei prodotti sono indicati dalla sorte;

una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata degli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno di studio e almeno sei mesi dopo superato l'ultimo esame di profitto:

un esame pratico nel quale il candidato deve dimostrare di riconoscere i medicamenti, le droghe e le piante; di saper leggere, criticare e valutare le ricette; e deve rispondere sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

Art. 171.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto e l'altra alla fine del quinto anno di corso.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

Alla fine del quarto anno di studi:

a) una prova di analisi chimica qualitativa;
b) una prova di analisi chimica quantitativa;
c) una prova di preparazione farmaceutica;
d) una prova di ricerca tossicologica.

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta.

Non può essere ammesso alle prove successive chi non abbia superato la prova di analisi chimica qualitativa.

e) una dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale (che può essere compilata e presentata anche nel quinto anno), sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in una delle materie del corso per la laurea.

La dissertazione deve essere depositata nella segreteria universitaria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea.

f) una discussione sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche.

Alla fine del quinto anno, e sei mesi almeno dopo l'ultimo esame di profitto:

un esame pratico come quello di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 172.

La Commissione per gli esami di diploma, 1ª e 2ª parte, è costituita di sette membri, fra i quali cinque professori della Scuola, e preferibilmente quelli di chimica farmaceutica, chimica generale, materia medica, un libero docente della Scuola e un farmacista.

La Commissione per gli esami di laurea, 1ª e 2ª parte, è costituita di undici membri, fra i quali sette professori della Scuola, e preferibilmente quelli di chimica farmaceutica, chimica generale, materia medica, fisica, botanica, mineralogia e igiene, due liberi docenti della Scuola e due farmacisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 221.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2170.

Approvazione dello statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Bologna, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 153. — COOP

Statuto della Regia Università di Bologna.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

La Regia Università di Bologna comprende le Facoltà di Giurisprudenza, di Lettere e Filosofia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze matematiche, fisiche e naturali e la Scuola di Farmacia.

Art. 2.

Nelle Facoltà e nella Scuola anzidetta, con le modalità indicate nel presente statuto, si conseguono le lauree seguenti:

Facoltà di Giurisprudenza:

laurea in Giurisprudenza, durata del corso 4 anni;

Facoltà di Lettere e Filosofia:

laurea in Lettere, durata del corso 4 anni;
laurea in Filosofia, durata del corso 4 anni;

Facoltà di Medicina e Chirurgia:

laurea in Medicina e Chirurgia, durata del corso 6 anni;

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

laurea in Matematica, durata del corso 4 anni;
laurea in Fisica, durata del corso 4 anni;
laurea in Fisica e matematica, durata del corso 4 anni;
laurea in Chimica, durata del corso 4 anni;
laurea in Scienze naturali, durata del corso 4 anni.

Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico per l'ammissione alle Scuole d'ingegneria della durata di 2 anni.

Scuola di farmacia:

laurea in Chimica e Farmacia, durata del corso 4 anni, più uno di pratica farmaceutica;

diploma in Farmacia, durata del corso 3 anni, più uno di pratica farmaceutica.

Art. 3.

Con le modalità indicate nel presente statuto sono inoltre costituite le seguenti Scuole di perfezionamento e i seguenti Seminarii:

Facoltà di Giurisprudenza:

Scuola di perfezionamento nelle Scienze storico-giuridiche, durata del corso 1 anno;

Istituto di esercitazioni giuridiche o Seminario (corsi biennali, annuali o trimestrali, a scelta dello studente);

Facoltà di Lettere e Filosofia:

Scuola di perfezionamento in Lingue e letterature francese e tedesca, durata del corso 1 anno;

Scuola di perfezionamento in Archeologia e antichità italiche, durata del corso 1 anno;

Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna, durata del corso 1 anno;

Scuola di perfezionamento in Biblioteconomia e Archivistica, durata del corso 1 anno.

Facoltà di Medicina e Chirurgia:

Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia, durata del corso 4 anni;

Scuola di perfezionamento in Oculistica, 3 anni;

Scuola di perfezionamento in Dermosifilopatia e venereologia, 2 anni;

Scuola di perfezionamento in Pediatria, 2 anni;

Scuola di perfezionamento in Ortopedia, 3 anni;

Scuola di perfezionamento in Odontojatria e prostesi dentaria, 2 anni;

Scuola di perfezionamento in Urologia, 3 anni;

Scuola di perfezionamento in Chirurgia, 5 anni;

Scuola di perfezionamento in Radiologia medica, 2 anni;

Scuola di perfezionamento in Igiene e sanità pubblica, 2 anni;

Scuola di perfezionamento in Patologia coloniale, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in Medicina legale e nelle assicurazioni sociali, 2 anni.

Art. 4.

L'insegnamento per ogni materia si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora, ciascuna in giorni distinti.

TITOLO II.

Dello insegnamento a titolo privato.

Art. 5.

I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, se si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari.

I liberi docenti che vi siano tenuti debbono presentare il decreto di abilitazione e comprovare di avere pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella *F*) del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102.

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire ad altro Ateneo il suo insegnamento.

Art. 6.

I programmi sono esaminati entro il mese di giugno dalla Facoltà o Scuola competente, e classificati in due categorie secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati a senso dell'art. 60 del Regolamento generale universitario i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente, e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti.

I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nella Università di Bologna, possono presentare il loro programma fino a un mese prima dell'apertura dell'anno accademico; e la Facoltà provvede subito alla classificazione dei corsi.

Art. 7.

Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università, è tenuto ad indicarli esattamente alla Facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo, e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il Preside della Facoltà o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del Regolamento generale universitario.

Art. 8.

Entro il mese di giugno di ciascun anno ogni Facoltà o Scuola, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale e privato. In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del Regolamento generale universitario.

TITOLO III.

Disciplina universitaria.

Art. 9.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 10.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 11.

Tutti i giudizii sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 12.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitarii, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO IV.

STUDENTI ED ESAMI.

Art. 14.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 15.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Art. 16.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso di studii universitarii.

Art. 17.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai beneficii della Cassa Scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 18.

Per gli aspiranti ai beneficii della Cassa Scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 19.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di almeno tre membri.

Nel caso di esami a gruppo tutti gli insegnanti delle materie del gruppo faranno parte delle rispettive Commissioni di esami.

Nel caso in cui i gruppi siano composti esclusivamente di materie insegnate per incarico farà sempre parte della Commissione un professore di ruolo di materia affine.

A tutte le Commissioni verrà aggiunto un libero docente o cultore di una delle materie oggetto di esame, e, quando ciò sia necessario per formare il numero dispari, un professore di materia affine.

Art. 20.

Nella valutazione finale degli esami di profitto è compresa quella riguardante la coltura, nella quale si tiene conto altresì dell'importanza relativa delle varie materie di fronte alla preparazione professionale, e quella riguardante la maturità intellettuale, il possesso del metodo, il potere critico e l'organicità del sapere. A quest'ultima valutazione si deve attribuire maggiore importanza che alla prima nella votazione finale.

Art. 21.

Salve le disposizioni particolari per le singole Facoltà e Scuole, la Commissione di laurea è composta di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali ed un libero docente. In caso d'impedimento, la Commissione è costituita di un numero di membri minore, ma non mai inferiore a sette.

Art. 22.

Salve le disposizioni speciali per le singole Facoltà o Scuole, l'esame di laurea consiste in:

a) una dissertazione scritta sopra un tema concordato col professore della materia. L'indicazione scritta del tema, controfirmata dal professore, dev'essere esibita alla segreteria cinque mesi prima del giorno della presentazione. La dissertazione dev' essere presentata, in doppio esemplare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione;

b) due o tre temi su materie differenti da quella della dissertazione concordato ciascuno con il professore della rispettiva materia che appone la firma al foglio relativo e presentati in segreteria unitamente alla dissertazione.

La Commissione delibera se per la dissertazione scritta il candidato debba essere ammesso alla discusione. Qualora il giudizio sia favorevole si procede alla discussione sulla dissertazione e sui temi presentati. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

La non ammissione alla discussione ha valore di riprovazione.

Art. 23.

Nello stabilire il punto dell'esame di laurea, la Commissione tiene conto anche della precedente carriera scolastica del candidato, nonchè delle eventuali memorie originali, a stampa o manoscritte, che egli abbia a questo scopo depositato in segreteria almeno un mese prima dell'inizio della sessione.

Art. 24.

I laureati stranieri, quando siano esonerati da tutti gli esami di profitto ed ammessi all'esame di laurea a norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, comma 4°, debbono presentare almeno una memoria stampata o manoscritta.

Tale memoria deve risultare preparata in un Istituto universitario italiano e vertere sopra un argomento strettamente pertinente alla laurea da conseguire.

Ogni altra norma dell'esame di laurea è eguale a quelle seguite per gli studenti italiani.

Art. 25.

Salvo speciali disposizioni delle singole Facoltà o Scuole, per la validità di un anno di corso lo studente è obbligato a prendere inscrizione ed a frequentare non meno di due corsi, e, per la Facoltà di scienze e per la Scuola di farmacia, non meno di due corsi di lezioni o di esercitazioni obbligatorie.

TITOLO V.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 26.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 27.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto pubblico (biennale);
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Diritto e procedura penale (biennale o triennale);
7. Diritto civile (biennale);
8. Diritto amministrativo (biennale);
9. Diritto commerciale (biennale);
10. Procedura civile (biennale);
11. Diritto romano (biennale);
12. Diritto ecclesiastico;
13. Diritto internazionale pubblico e privato (biennale);
14. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
15. Teoria generale del diritto;
16. Diritto agrario;
17. Esegesi del diritto romano;
18. Medicina legale;
19. Legislazione sociale;
20. Economia politica pura e applicata (biennale o triennale);
21. Contabilità di Stato;
22. Statistica metodologica e demografica;
23. Diplomazia e storia dei trattati;
24. Storia delle dottrine economiche e finanziarie;
25. Papirologia ed epigrafia giuridica.

Art. 28.

L'ordine degli studi che si propone per il *primo biennio* è il seguente:

Anno 1°:

Istituzioni di diritto civile;
Istituzioni di diritto pubblico (1° corso);
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano;
Statistica metodologica e demografica.

Anno 2°:

Economia politica pura ed applicata (1° corso);
Istituzioni di diritto publico (2° corso);
Storia del diritto italiano (1° corso);
Diritto penale (1° corso).

Per il *secondo biennio* si propongono i seguenti ordini di studî aventi diverso indirizzo (forense, politico-amministrativo, economico-finanziario):

1° *gruppo (forense)*.

Anno 1°:

Diritto civile (1° corso);
Diritto amministrativo (1° corso);
Diritto commerciale;
Procedura civile (1° corso);
Diritto e procedura penale (2° corso);
Diritto romano (1° corso);
Storia del diritto italiano (2° corso);
Diritto ecclesiastico.

Anno 2°:

Diritto civile (2° corso);
Diritto amministrativo (2° corso);
Diritto internazionale pubblico e privato (1° corso);
Diritto finanziario;
Tre corsi a scelta fra i seguenti:
Diritto e procedura penale (3° corso);
Diritto romano (2° corso);
Procedura civile (2° corso);
Teoria generale del diritto;
Medicina legale;
Diritto agrario;
Esegesi del diritto romano.

2° *gruppo (politico-amministrativo)*.

Anno 1°:

Diritto civile;
Diritto amministrativo (1° corso);
Diritto commerciale;
Economia politica pura ed applicata (2° corso);
Diritto internazionale pubblico e privato (1° corso);
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto ecclesiastico.

Anno 2°:

Diritto amministrativo (2° corso);
Contabilità di Stato;
Diritto internazionale pubblico e privato (2° corso);
Tre corsi a scelta fra i seguenti:
Diplomazia e storia dei trattati;
Diritto agrario;
Teoria generale del diritto;
Statistica metodologica e demografica;
Economia pura ed applicata (3° corso);
Legislazione sociale.

3° *gruppo* (*economico-finanziario*):

Anno 1°:

Diritto commerciale;
Economia politica pura ed applicata (2° corso);
Diritto agrario;
Diritto internazionale pubblico e privato (1° corso);
Diritto amministrativo (1° corso);
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Statistica metodologica e demografica.

Anno 2°:

Diritto commerciale;
Legislazione sociale;
Diritto amministrativo (2° corso);
Storia delle dottrine economiche e finanziarie;
Contabilità di Stato.

Art. 29.

Lo studente è libero di modificare i piani di studî proposti sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 27 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a diciannove. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a due; la scelta di queste ultime deve essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 30.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre corsi. Per essere ammesso allo esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami di profitto su diciannove materie.

Art. 31.

Gli esami saranno sostenuti per singole materie salvo che la Facoltà disponga altrimenti e indichi nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti per le varie discipline.

Art. 32.

Lo studente non potrà sostenere gli esami delle materie nn. 7, 9, 16 se non abbia superato l'esame della materia n. 1; non potrà sostenere gli esami delle materie nn. 5, 11, 17 se non abbia superato gli esami delle materie nn. 3 e 4; non potrà sostenere gli esami delle materie nn. 6, 8, 10, 12, 13, 19, se non abbia superato l'esame della materia n. 2; nè potrà sostenere l'esame delle materie nn. 13 e 24 se non abbia superato l'esame della materia n. 20.

Art. 33.

Per gli studenti che provengano dalla Facoltà di giurisprudenza di altre Università, il Consiglio dei professori si riserva di stabilire caso per caso il numero delle materie cui lo studente dovrà iscriversi e di proporre un opportuno ordine di studi. La stessa norma vale, osservate le leggi e i regolamenti in materia, anche per gli studenti che provengano da Facoltà di scienze politiche, sociali ed economiche, od altre affini, da Istituti superiori di commercio, da altre Facoltà o Scuole, purchè muniti del titolo di studi medi prescritto per la Facoltà giuridica.

Art. 34.

A' studenti e laureati italiani non possono concedersi abbreviazioni di corso, se non abbiano conseguito il diploma di maturità classica almeno tanti anni prima, quanti sono quelli per cui l'abbreviazione si concede.

TITOLO VI.

Scuola di perfezionamento nelle scienze storico-giuridiche.

Art. 35.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una Scuola di perfezionamento nelle scienze storico-giuridiche.

Il direttore di essa è nominato anno per anno dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza ed è rieleggibile.

Nella Scuola s'impartiscono i seguenti insegnamenti:

1. Diritto romano;
2. Diritto ecclesiastico;
3. Storia del diritto italiano;
4. Papirologia ed epigrafia giuridica;
5. Paleografia e diplomatica;
6. Storia antica;
7. Storia moderna;
8. Archeologia;
9. Geografia storica;
10. Storia delle religioni.

(4–10: due materie a scelta.)

Possono frequentare la detta Scuola gli italiani laureati in giurisprudenza o in lettere, e gli stranieri provveduti di titoli equipollenti. Il corso ha la durata di un anno. Al termine dell'anno i laureati di cui sia stata constatata la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni obbligatorie sono ammessi a sostenere un esame di diploma nelle scienze storico-giuridiche.

L'esame di diploma consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, fondata su ricerche dirette e personali del candidato;

b) nella discussione di una tesi orale su tema assegnato dalla Commissione 48 ore prima dell'esame, nella materia che il candidato stesso abbia preventivamente designata.

La Commissione è costituita di sette membri, e ne fanno parte di diritto i professori delle tre materie obbligatorie e delle due che il candidato abbia scelto, nonchè un libero docente di una fra le materie stesse.

In ogni altra parte si applicano all'esame di diploma le regole degli articoli 22 e seguenti.

Le tasse d'iscrizione e di diploma e la sopratassa per lo esame di diploma sono fissate nella misura stabilita dalla legge per la Facoltà di lettere e filosofia.

TITOLO VII.

Istituto di esercitazioni giuridiche.

Art. 36.

E' costituito presso la Facoltà di giurisprudenza un Istituto di esercitazioni giuridiche per lo sviluppo speciale della cultura dei giovani nelle scienze giuridiche, politiche e sociali, per il loro addestramento alla pratica e per la loro preparazione al magistero.

L'Istituto funziona come seminario a senso dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 37.

Prestano la loro opera nell'Istituto quei professori ufficiali che ogni anno siano indicati dal Consiglio di Facoltà, ed eccezionalmente liberi docenti od altre persone di riconosciuta competenza, invitate dalla Facoltà stessa. I professori ufficiali che prestano la loro opera nell'Istituto eleggono nel loro seno un Direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ed un bibliotecario.

Art. 38.

Entro il 15 novembre di ciascun anno il Consiglio dei docenti dell'Istituto determina l'oggetto, il modo e l'orario dei vari corsi ed esercizi.

Art. 39.

I lavori dell'Istituto hanno principio il 1° dicembre e cessano il 15 maggio.

Art. 40.

Ad ogni corso non possono essere iscritti più di quindici alunni, salvo apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 41.

Ogni studente di qualsiasi Facoltà o Scuola, che anche a titolo facoltativo segua od abbia seguito il corso ufficiale di un insegnante della Facoltà di giurisprudenza, può chiedere di essere ammesso al corso tenuto nell'Istituto da quello o da altri docenti nello stesso ramo di studi. Possono pure esservi ammessi i laureati da non oltre un anno nella Regia Università di Bologna. Superando i richiedenti il numero di quindici, il Consiglio dei docenti dell'Istituto delibera quali studenti tra i richiedenti debbano essere ammessi.

Art. 42.

Nessuno studente può iscriversi a più di tre corsi, fuorchè per la preparazione al magistero.

Art. 43.

Le domande dei giovani devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'Istituto entro il mese di novembre.

Art. 44.

L'iscrizione all'Istituto è gratuita.

Art. 45.

Agli allievi che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal Direttore dell'Istituto, dietro relazione dei docenti, un certificato che dev'essere controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 46.

E' data facoltà al Consiglio dei docenti di stringere accordi con altri Istituti o Scuole dell'Università per costituire gruppi di corsi e di esercitazioni.

Art. 47.

L'attività di ogni docente consiste nell'addestrare gli alunni ad indagini personali, alla composizione di lavori, a prove di indole pratica, e nelle opportune esercitazioni per la preparazione al magistero.

Art. 48.

I corsi dell'Istituto hanno luogo nei locali universitari, e, possibilmente, nell'aula dove sono raccolti i libri più strettamente necessari ai lavori.

Art. 49.

L'iscritto che non dia prova di sufficiente diligenza e profitto può in qualsiasi momento, su parere conforme del Consiglio dei docenti, essere rimosso dall'Istituto.

Art. 50.

La biblioteca dell'Istituto è a disposizione degli alunni, i quali, però, non possono avere libri a prestito.

Art. 51.

Il Consiglio direttivo può deliberare la stampa dei lavori degli alunni che ne siano meritevoli.

La spesa relativa sarà sostenuta con i fondi che l'Università assegna annualmente all'Istituto.

TITOLO VIII.

Ordinamento della Facolta' di lettere e filosofia.

Art. 52.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

a) laurea in lettere;
b) laurea in filosofia.

Art. 53.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

1. Filosofia;
2. Pedagogia;
3. Storia della filosofia;
4. Lingua e letteratura italiana;
5. Lingua e letteratura latina;
6. Lingua e letteratura greca;
7. Storia antica;
8. Storia moderna;
9. Geografia;
10. Archeologia;
11. Storia dell'arte medioevale e moderna;
12. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine;
13. Storia comparata delle letterature neolatine;
14. Lingua e letteratura francese;
15. Scienza del linguaggio;
16. Filologia indoeuropea;
17. Psicologia sperimentale;
18. Lingua e letteratura tedesca;
19. Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale;
20. Antichità classiche;
21. Antichità italiche;
22. Storia delle religioni;
23. Epigrafia e paleografia greca;
24. Lingue e letterature slave;
25. Filologia semitica;
26. Latino medioevale e umanistico;
27. Bibliologia.

Agli insegnamenti di lingua e letteratura francese e di lingua e letteratura tedesca sono annessi i corsi di esercitazioni tenuti rispettivamente da un lettore.

Art. 54.

Per il conseguimento della laurea in lettere si propone il seguente piano di studi:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale);
2. Lingua e letteratura latina (triennale) con l'obbligo di una prova scritta;
3. Lingua e letteratura greca (triennale);
4. Filosofia, o storia della filosofia, o pedagogia (due corsi annuali, oppure un corso biennale scelto fra le prime due materie);
5. Storia antica;
6. Storia moderna (una annuale e una biennale, a scelta);
7. Archeologia o storia dell'arte medioevale e moderna (annuale, a scelta);
8. Geografia (biennale);
9. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale);
10. Storia comparata delle letterature neolatine (annuale);
11. Scienza del linguaggio - filologia indoeuropea - lingua e letteratura francese - lingua e letteratura tedesca (una, annuale, a scelta);
12-13. Altre due materie scelte liberamente tra quelle insegnate nella Facoltà o in altra Facoltà o Scuola (annuale).

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi sostituendo a una o più fra le materie in esso indicate, altrettante materie tra quelle enumerate nell'art. 53 o anche tra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la scelta di tali materie di altra Facoltà deve essere approvata dalla Facoltà di lettere.

Art. 55.

Per il conseguimento della laurea in filosofia si propone il seguente piano di studii:
1. Filosofia (triennale);
2. Storia della filosofia (biennale);
3. Pedagogia (biennale);
4. Psicologia sperimentale (annuale);
5. Lingua e letteratura italiana (biennale);
6. Lingua e letteratura latina (biennale);
7. Storia antica (annuale);
8. Storia moderna (annuale);
9. Lingua e letteratura greca (annuale);
10. Geografia o Storia delle religioni (a scelta, annuale);
11-13. Tre materie annuali, scelte fra le seguenti:
Un corso di scienze biologiche;
Un corso di scienze matematiche;
Un corso di scienze fisiche;
Un corso di materie economiche o giuridiche;
14. Un'altra materia a scelta dello studente fra quelle insegnate nella Facoltà di lettere e filosofia o in quella di giurisprudenza e approvata dal Consiglio di Facoltà.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studii nei modi e alle condizioni enunciate nell'articolo precedente.

Art. 56.

Nessun anno di iscrizione è valido se lo studente non sia inscritto almeno a due materie.

Art. 57.

I laureati in giurisprudenza o in scienze politico-amministrative o in scienze economiche, purchè forniti del diploma di maturità classica, possono essere inscritti al terzo anno del corso per la laurea in lettere e per essi la Facoltà propone il seguente piano di studii, concedendo allo studente di variarlo nei modi e alle condizioni enunciate all'art. 54:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale), con l'obbligo di una prova scritta;
3. Lingua e letteratura greca (biennale);
4. Storia antica (annuale);
5. Storia moderna (annuale);
6. Geografia (annuale);
7. Storia della filosofia, o filosofia (annuale);
8. Una materia a scelta fra quelle insegnate dalla Facoltà di lettere e non comprese nel precedente elenco (annuale).

Art. 58.

I laureati in filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in lettere e per essi si propone il seguente piano di studii, che lo studente potrà variare nei modi e alle condizioni enunciate all'art. 54:
1. Lingua e letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina;
3. Lingua e letteratura greca;
4. Una storia a scelta;
5. Archeologia, o storia dell'arte, o paleografia e diplomatica;
6. Una materia letteraria a scelta.

Art. 59.

I laureati in lettere possono essere inscritti al quarto anno del corso per la laurea in filosofia e per essi si propone il seguente piano di studii, che lo studente può variare nei modi e alle condizioni enunciate all'art. 54:
1. Filosofia;
2. Storia della filosofia;
3. Pedagogia;
4. Psicologia sperimentale;
5. Storia delle religioni o scienza del linguaggio;
6. Una materia scientifica.

Art. 60.

Lo studente che chieda di passare da un'altra Facoltà alla Facoltà di lettere, sarà di regola iscritto al primo anno, qualunque sia l'anno da lui raggiunto nella Facoltà da cui proviene. Tuttavia la Facoltà, tenendo conto degli studii fatti dallo studente, potrà concedere un'abbreviazione di corso, la quale non potrà in nessun caso essere superiore ad un anno.

Art. 61.

Ai fini degli esami di profitto, le materie d'insegnamento si raggruppano nel modo seguente:
A) Lingua e letteratura latina — Lingua e letteratura greca;
B) Storia antica — Archeologia;
C) Lingua e letteratura italiana — Storia dell'arte medioevale e moderna;
D) Storia comparata delle letterature neolatine — Lingua e letteratura francese — Lingua e letteratura tedesca;
E) Storia comparata delle lingue classiche e neolatine — Scienza del linguaggio — Filologia indoeuropea;
F) Storia moderna — Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale;
G) Geografia;
H) Filosofia — Storia della filosofia;
I) Pedagogia — Psicologia sperimentale.

Art. 62.

Gli esami di profitto e di laurea si svolgono a norma del Titolo IV; quelli di profitto secondo i raggruppamenti stabiliti dall'articolo precedente, salvo che la Facoltà non disponga altrimenti nel manifesto annuale.

Art. 63.

La dissertazione di laurea, prescritta dall'art. 22, per gli aspiranti alla laurea in filosofia dev'essere in materia filosofica, per gli aspiranti alla laurea in lettere deve essere in materia non filosofica.

TITOLO IX.

Scuole di perfezionamento.

Art. 64.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102:

A) Scuola di Lingue e letterature francese e tedesca;
B) Scuola di Archeologia ed antichità italiche;
C) Scuola di Storia dell'arte medioevale e moderna;
D) Scuola di Biblioteconomia e di archivistica.

Le tasse d'iscrizione e di diploma e le sopratasse di esami di profitto e di diploma sono corrisposte nella misura fissata dalla legge per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 65.

Alla Scuola di lingue e letterature francese e tedesca possono essere ammessi i laureati in lettere e in filosofia.

Il corso della Scuola ha la durata di un anno. Gli iscritti debbono seguire le lezioni e superare gli esami di lingua e letteratura francese e di lingua e letteratura tedesca.

Art. 66.

Per conseguire il diploma in una delle due lingue e letterature il candidato che abbia superato gli esami di profitto deve sostenere le seguenti prove:

a) una composizione scritta nella lingua prescelta, di argomento letterario, da svolgersi in sei ore senza l'uso del dizionario e alla presenza di almeno tre membri della Commissione;

b) una prova orale, comprendente grammatica storica, letteratura, interpretazione di testi antichi e moderni;

c) una lezione di argomento letterario, della durata di un'ora, su tema assegnato dalla Commissione 24 ore prima, da svolgersi, in parte, nella lingua prescelta;

d) una dissertazione intorno ad un argomento della letteratura prescelta, dalla quale saranno dispensati coloro che avranno conseguito la laurea in lettere con una tesi relativa a quella letteratura.

La Commissione esaminatrice per gli esami di diploma si compone del Preside, del professore della lingua e letteratura straniera prescelta, del professore di letteratura italiana, di quello di letteratura neolatina (per il diploma di francese) o di storia comparata delle lingue classiche e neolatine (per il diploma di tedesco), di un altro professore di ruolo della Facoltà, del lettore e di un libero docente o cultore della materia.

L'eventuale discussione della dissertazione ha luogo secondo le norme fissate dall'art. 22.

Art. 67.

Alle Scuole di Archeologia ed antichità italiche e di Storia dell'arte medioevale e moderna sono ammessi i laureati in lettere.

Ciascuno dei due corsi ha la durata di un anno, e consta delle materie seguenti:

I. — *Per il corso di Archeologia e antichità italiche*:
1. Antichità italiche;
2. Antichità classiche;
3. Archeologia;
4. Storia antica;
5. Epigrafia e paleografia greca.

II. — *Per il corso di Storia dell'arte medioevale e moderna*:
1. Storia dell'arte medioevale e moderna;
2. Latino medioevale e umanistico;
3. Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale;
4. Storia moderna.

Art. 68.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve superare due esami di profitto, ai fini dei quali le materie dei due corsi sono raggruppate come segue:

I. — 1° gruppo: Antichità italiche - Antichità classiche - Archeologia;
2° gruppo: Storia antica - Epigrafia e Paleografia greca;

II. — 1° gruppo: Storia dell'arte medioevale e moderna - Storia moderna;
2° gruppo: Latino medioevale e umanistico - Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale.

Le Commissioni sono composte come all'art. 19.

Art. 69.

L'esame di diploma si svolge e le relative Commissioni sono costituite nei modi fissati agli articoli 21 e seguenti.

Il tema della dissertazione scritta dev'essere scelto fra le materie di insegnamento della Scuola alla quale il candidato è inscritto.

Art. 70.

Alla Scuola di Biblioteconomia ed archivistica sono ammessi i laureati in lettere e in giurisprudenza, purchè durante i loro studii universitari abbiano superato, o superino, all'atto della iscrizione alla Scuola, un esame di paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale. Il corso della Scuola dura un anno, e comprende l'iscrizione alle seguenti materie:

1. Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale;
2. Bibliologia;
3. Storia antica o moderna (a scelta dell'aspirante);
4. Storia del diritto italiano;
5. Una materia filologica a scelta, per i laureati in giurisprudenza e una materia romanistica per i laureati in lettere.

Ai fini degli esami di profitto, le materie si raggruppano nel modo seguente:

1° gruppo: Paleografia latina, ecc. - Bibliologia;
2° gruppo: Storia antica - Storia moderna - la materia filologica di cui al n. 5;
3° gruppo: Storia del diritto italiano - la materia romanistica di cui al n. 5.

Le Commissioni sono composte come all'art. 19.

TITOLO X.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 71.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 72.

Sono insegnamenti della Facoltà i seguenti:
1. Biologia generale;
2. Fisica pei medici;
3. Chimica inorganica ed organica;
4. Zoologia medica: protistologia e parassitologia;
5. Anatomia umana normale descrittiva e topografica;
6. Istofisiologia ed embriologia generale;
7. Fisiologia e chimica biologica;
8. Patologia generale e batteriologia;
9. Materia medica;
10. Anatomia, istologia patologica e tecnica delle autopsie;
11. Patologia speciale medica dimostrativa;
12. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
13. Clinica medica generale, semeiotica e terapia clinica;
14. Clinica pediatrica;
15. Clinica chirurgica generale; semejotica, anatomia chirurgica e corso di operazioni;
16. Clinica ostetrica e ginecologica;
17. Clinica oculistica;
18. Clinica delle malattie nervose e mentali;
19. Igiene e polizia medica;
20. Medicina legale;
21. Clinica dermopatica e venereologica;
22. Clinica ortopedica e traumatologica;
23. Clinica odontojatrica e protetica;
24. Patologia coloniale;
25. Radiologia;
26. Otorinolaringojatria.

Gli insegnamenti di Patologia coloniale e di Radiologia si impartiscono per incarico nella Clinica medica, quello di Otorinolaringojatria nella Clinica chirurgica.

Possono essere insegnate per incarico le seguenti parti di materie sopra elencate:

Anatomia topografica, nell'Istituto di anatomia umana;
Chimica biologica, nell'Istituto di fisiologia;
Batteriologia, nell'Istituto di patologia generale;
Semejotica medica, nella Clinica medica;
Terapia clinica, nella Clinica medica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni, nella Clinica chirurgica.

Art. 73.

Tutti gl'insegnamenti sono annuali e sono svolti con lezioni teoriche e con esercitazioni.

E' fatta eccezione per l'anatomia descrittiva, la fisiologia, la fisio-patologia, l'anatomia e istologia patologica, la patologia speciale medica dimostrativa, che sono biennali, e per la clinica medica generale e la clinica chirurgica generale, che sono triennali.

Art. 74.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 75.

I professori di ruolo che nel corso ufficiale della Facoltà impartiscono meno di tre ore settimanali di lezione per tutto l'anno scolastico, sono tenuti, se richiesti, ad impartire nelle Scuole di perfezionamento le rimanenti ore senza diritto ad emolumenti speciali.

Art. 76.

Ogni insegnamento della Facoltà è dimostrativo e sperimentale, sia nelle lezioni sia nelle esercitazioni.

E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze, ecc.

I programmi approvati dalla Facoltà a senso dell'art. 8 devono essere ogni anno integralmente svolti.

Art. 77.

Lo studente è libero di modificare il piano di studii proposto nella tabella *A* annessa al presente statuto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami, durante tutto il corso degli studii, non sia inferiore a 24.

Art. 78.

Lo studente non potrà essere ammesso all'esame di profitto in qualsiasi Clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 79.

Sono trasformati in internati obbligatorii le esercitazioni nelle seguenti materie;

Clinica medica, due mesi, per gli studenti del sesto anno;
Clinica chirurgica, due mesi, per gli studenti del sesto anno;
Clinica ostetrico-ginecologica, due mesi, con dimora notturna nella Clinica per un tempo da determinarsi;
Clinica pediatrica, due mesi;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica.

Art. 80.

Gl'internati obbligatorii per l'esame di laurea debbono essere controllati da un registro di presenza o in altro modo.

Gli studenti del gruppo di turno, che non intervengano alle visite ai malati degenti e agli ambulatorii, devono presentare giustificazione scritta.

L'assenza continuata o saltuaria a più di un quinto delle totali presenze obbligatorie dev'essere compensata da altrettante frequenze nei mesi di vacanza. In caso contrario non può essere concessa l'attestazione di compiuto internato, necessaria per adire l'esame di laurea.

Art. 81.

Gli aggruppamenti delle materie ai fini degli esami di profitto sono indicati nella tabella *B*.

Art. 82.

Per la Facoltà di medicina e chirurgia è richiesta la presentazione di una dissertazione scritta che in ogni caso verrà valutata come memoria originale ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

Inoltre il laureando dovrà presentare tre temi dei quali almeno due saranno discussi nell'esame di laurea.

TITOLO XI.

Scuole di perfezionamento per i laureati in medicina e chirurgia.

Sezione I.

Disposizioni comuni a tutte le Scuole.

Art. 83.

Direttore di ciascuna Scuola di perfezionamento è di regola il titolare della cattedra che dà titolo alla Scuola:

esso è nominato dalla Facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Nel caso in cui detto titolare non sia professore di ruolo, la direzione della Scuola sarà affidata ad uno dei professori di ruolo componenti il corpo insegnante della Scuola stessa.

Art. 84.

Possono essere inscritti alle Scuole di perfezionamento soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 85.

Le date di inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico.

Tuttavia per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.

Art. 86.

Per il conseguimento del titolo di specialista, è obbligatorio l'internato in uno almeno degli Istituti pertinenti agli insegnamenti impartiti.

Art. 87.

L'assiduità alle lezioni ed esercitazioni è controllata con un registro di presenza, sul quale gl'inscritti appongono la loro firma.

Ove l'assenza alle lezioni o alle esercitazioni superi di un quinto la totalità rispettivamente delle une o delle altre, anche se tale assenza sia giustificata, viene negata l'ammissione agli esami.

Art. 88.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola. In ogni caso la Commissione non può essere composta con meno di tre membri.

Art. 89.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono composte di 7 membri: ne è presidente il Direttore della Scuola, e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal Preside della Facoltà nonchè un libero docente.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una memoria originale e nella discussione sulla medesima.

Art. 90.

Le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione e di diploma e le sopratasse per esame di profitto e di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università, udito il Consiglio di Facoltà e il Senato accademico, stabilisce anno per anno e caso per caso i contributi che gli inscritti alle varie Scuole debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di cui usufruiscano durante gli anni di studio.

Art. 91.

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli proprii della Scuola stessa, ai quali possono esserne aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono essere tenuti corsi appositi per gli inscritti alla Scuola.

Quando gli inscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 92.

In caso di riprovazione agli esami di profitto o di diploma valgono le norme generali.

Art. 93.

Il Consiglio della Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma, non superiore alla metà del tempo normale, quei laureati in medicina e chirurgia che presentassero particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. Nessuno tuttavia può essere esonerato dall'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto e l'esame di diploma.

SEZIONE II.

Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia.

Art. 94.

La Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia conferisce il diploma di specialista in Ostetricia e ginecologia.

Art. 95.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono quattro.

Art. 96.

Gli insegnamenti che formano materia per il corso di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia sono i seguenti:

a) clinica ostetrica e ginecologica. — Illustrazione di argomenti e capitoli particolari delle discipline ed illustrazione di speciali casi clinici;

b) semejotica ostetrico-ginecologica;

c) anatomia patologica dell'apparato genitale;

d) medicina operatoria ostetrica e ginecologica. — Esposizione della tecnica operativa e relative esercitazioni sia sulla macchina sia sul cadavere;

e) radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica. — Esposizione della tecnica speciale, delle indicazioni, dei risultati.

Art. 97.

Oltre la frequenza ai cinque corsi superiori testè indicati, gl'iscritti al corso di perfezionamento hanno l'obbligo di:

a) frequentare i corsi tecnici e pratici di Clinica ostetrica e ginecologica impartiti agli studenti di Medicina e chirurgia;

b) assistere ai parti fisiologici e patologici, assistere ed eseguire operazioni di ostetricia e ginecologia;

c) assistere alle visite giornaliere delle degenti nelle infermerie cliniche;

d) pernottare nella clinica ove siano disponibili locali appositi, secondo il turno che sarà stabilito dal Direttore della Scuola.

Art. 98.

Compiuto il primo anno di corso, gl'iscritti possono essere nominati, su proposta motivata del Direttore della Scuola, assistenti volontari della Clinica, a senso dell'art. 106 del Regolamento generale universitario.

Art. 99.

Come assistenti volontari gl'inscritti al corso di perfezionamento disimpegnano, a turno, il servizio della sezione alla quale siano assegnati (Laboratorio, Ostetricia, Ginecologia, Isolamento, Ambulatorio).

Art. 100.

L'insegnamento, oltre che a mezzo delle lezioni cattedratiche, è impartito anche in forma di colloqui quotidiani, individuali e collettivi, sulla scorta dei casi clinici che volta a volta si presentino, o sulla scorta di preparati anatomici, microscopici ed istologici.

Art. 101.

Il numero degli iscritti al corso non può superare quello di 12 complessivamente per tutti e 4 gli anni.

Art. 102.

Al termine degli studi viene dato un esame di profitto sulle discipline di cui all'art. 96. Superato questo esame il candidato può presentare e discutere la dissertazione pel conseguimento del diploma, secondo le norme dell'art. 89.

SEZIONE III.

Scuola di perfezionamento in Oculistica.

Art. 103.

La Scuola di perfezionamento in Oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 104.

Gl'insegnamenti che formano materia del corso di perfezionamento in oculistica sono i seguenti:

1. Anatomia ed istologia dell'occhio;
2. Anatomia patologica speciale oculare;
3. Elementi di ottica fisiologica;
4. Clinica medica generale;
5. Batteriologia;
6. Medicina operatoria oculare;
7. Fisiopatologia oculare e clinica oculistica.

La materia n. 7 ha durata triennale: le altre sono impartite solo al primo anno.

Art. 105.

E' obbligatorio l'internato per tre anni nella Clinica oculistica.

Art. 106.

L'internato impone l'obbligo della costante permanenza nell'Istituto durante le ore di attività della Clinica, e della presenza giornaliera all'ambulatorio e alla visita agli infermi degenti.

Gli allievi devono addestrarsi nella esecuzione degli atti operativi della specialità.

Art. 107.

Il numero massimo di allievi che l'Istituto può accogliere per l'internato è di sei complessivamente per tutti i tre anni.

Art. 108.

Le lezioni cattedratiche per le varie materie debbono essere tutte dimostrative.

Art. 109.

Gli esami per le materie di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 dell'articolo 104 sono dati in gruppo alla fine del primo anno; gli esami per le materie di cui ai numeri 4, 6 e 7 sono dati in gruppo alla fine del terzo anno.

Art. 110.

Nel caso in cui pervengano domande per il corso di perfezionamento in Oculistica superiori ai sei posti disponibili, viene aperto un concorso per la scelta. Questa si fonda particolarmente su titoli che comprovino avere l'aspirante frequentato con profitto laboratori d'Istologia normale patologica, nonchè di Fisica, o avere egli iniziato la specializzazione nella Clinica oculistica durante il 6° anno di corso universitario.

SEZIONE IV.

Scuola di perfezionamento in Dermosifilopatia e venereologia.

Art. 111.

La Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermosifilopatia e venereologia.

Art. 112.

Il Consiglio della Facoltà determina ogni anno il numero degli allievi che vi possono essere ammessi.

Art. 113.

Gli anni di studio post-universitarii occorrenti al conseguimento del titolo sono due; per tale durata gli inscritti divengono interni nella Clinica dermosifilopatica.

Art. 114.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori, nonchè della partecipazione attiva a tutte le ricerche cliniche e di laboratorio e a quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità.

Art. 115.

L'insegnamento essenzialmente pratico ed applicato segue il metodo espositivo, dimostrativo, sperimentale, a mezzo di lezioni, di colloqui, di esercitazioni, di dimostrazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio, su mezzi speciali di terapia, e infine mediante studi e ricerche individuali sopra determinati argomenti della disciplina dermo-sifilo-venereologica.

Art. 116.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

a) Semeiotica, propedeutica e mezzi di diagnosi:

1. Semeiotica generale, dermatologia della cute e delle mucose;
2. Esplorazione degli apparati genitali e urinario nell'uomo e nella donna nei riguardi delle malattie veneree;

3. Metodi di laboratorio (microscopici, batteriologici, sierologici, biochimici) applicati alle ricerche della specialità.

b) Patologia e Clinica:

1. Patologia e clinica dermatologica;
2. Patologia e clinica dell'infezione sifilitica;
3. Patologia e clinica dell'infezione gonococcica.

Nel corso dell'insegnamento potranno a seconda delle opportunità e delle esigenze essere impartiti corsi complementari sopra argomenti di particolare importanza, come ad esempio dermatosi infettive, micosi cutanee, malattie cutanee infantili, dermatosi esotiche, affezioni professionali della cute, malattie esantematiche, ecc.

c) Terapia e Profilassi:

1. Farmacologia e terapia dermatologica (medica, chirurgica, fisica R. X., attinoterapia, crenoterapia, ecc. Igiene, cosmesi cutanee);
2. Terapia urologica e ginecologica attinente alla venereologia;
3. Terapia dell'infezione sifilitica;
4. Terapia antivenerea italiana. Igiene, profilassi, legislazione antivenerea italiana.

Art. 117.

Ai fini dell'insegnamento le diverse materie e i vari argomenti vengono compresi in tre grandi corsi e suddivisi a loro volta in vari insegnamenti, a seconda delle necessità didattiche:

1. Corso di semeiotica e propedeutica dermatologica, sifilografica e venereologica, impartito dagli assistenti e dal personale specializzato nelle diverse branche della disciplina dermo-sifilo-venereologica.
2. Corso di patologia e clinica dermosifilografica e venereologica, costituente il corso istituzionale e superiore impartito dal Direttore della Clinica, coadiuvato dal personale assistente, con i corsi complementari sopraricordati.
3. Corso di terapia medica, chirurgica, fisica delle malattie cutanee, delle affezioni veneree e sifilitiche, impartito dal Direttore e dai vari assistenti specializzati.

Art. 118.

Ai fini degli esami di profitto le materie costituiscono un solo gruppo comprendente i tre corsi di Semeiotica e propedeutica; Patologia e clinica; Terapia.

L'esame viene sostenuto dai candidati al termine del biennio di insegnamento.

SEZIONE V.

Scuola di perfezionamento in Pediatria.

Art. 119.

La Scuola di perfezionamento in Pediatria conferisce il diploma di specialista in Clinica pediatrica.

Gli anni di studio post-universitarii necessari per conseguire il titolo sono due.

Art. 120.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Clinica pediatrica chirurgica (corso annuo speciale, comprendente anche un breve corso di chirurgia orale);

Terapia generale: comprese lezioni di terapia generale infantile e puericoltura (corso di un anno);

Clinica ortopedica (corso annuo speciale con relative esercitazioni);

Clinica otorinolaringoiatrica (corso annuo speciale e relative esercitazioni);

Clinica odontoiatrica (corso annuo speciale).

Ad iniziativa del Direttore della Scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini.

Art. 121.

E' obbligatorio l'internato nella Clinica pediatrica durante due interi anni solari, salvo brevi licenze concesse volta a volta dal Direttore dell'Istituto. Una parte di questo internato può essere dedicata alla pediatria chirurgica, ma per una durata non superiore ai due mesi complessivi.

Art. 122.

Durante l'internato nella Clinica pediatrica gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente la Clinica, prestando servizio nelle ore libere da lezioni come assistenti volontari, redigendo storie cliniche, praticando esami speciali, visitando malati di ambulatorio. Gli iscritti possono essere obbligati a pernottare per turno nell'Ospedale Gozzadini.

Art. 123.

Il numero massimo di allievi che la Scuola di perfezionamento in pediatria può accogliere è di 12 per ciascun anno di corso.

Art. 124.

L'insegnamento, oltrechè a mezzo delle lezioni cattedratiche, è impartito quotidianamente in forma diretta, individuale, sulla scorta dei casi clinici che si presentino volta a volta all'esame.

Art. 125.

L'esame si sostiene alla fine dei due anni di corso.

Tutte le materie d'insegnamento costituiscono a tale scopo unico gruppo.

SEZIONE VI.

Scuola di perfezionamento in Ortopedia.

Art. 126.

La Scuola di perfezionamento in Ortopedia conferisce il diploma di specialista in Clinica ortopedica.

Gli anni di studio post-universitarii necessarii per conseguire il diploma sono tre.

Art. 127.

Nei tre anni di studio è fatto obbligo dell'internato nella Clinica ortopedica (Istituto Rizzoli).

Art. 128.

L'internato obbliga l'aspirante a presenziare alle visite quotidiane dei malati, all'ambulatorio, agli atti operativi, ad eseguirli ed a frequentare i gabinetti di ricerche radiologiche e istologiche.

Art. 129.

Il numero massimo degli aspiranti ammessi all'internato è di 10.

Art. 130.

Le materie di insegnamento durante i tre anni sono quelle indicate qui di seguito, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:

1. Clinica ortopedica e traumatologica;
2. Patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotore;
3. Corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e di traumatologia;
4. Fondamenti di radiologia medica;
5. Semeiologia e radiognostica ortopedica e traumatologica;
6. Corso teorico-pratico di apparatoterapia ortopedica e traumatologica;
7. Pediatria ortopedica;
8. Infortunistica;
9. Neuropatologia del sistema locomotore;
10. Principii fondamentali di meccanica dei solidi;
11. Terapia fisica.

Art. 131.

L'esame di profitto è diviso in due gruppi:

1° gruppo: Materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7;
2° gruppo: Materie indicate ai numeri 4, 8, 9, 10, 11.

Gli allievi sono esaminati sul primo gruppo alla fine del primo biennio, sul secondo prima dell'esame di diploma.

SEZIONE VII.

Scuola di perfezionamento in Odontoiatria e Prostesi dentaria.

Art. 132.

La Scuola di perfezionamento in Odontoiatria e Prostesi dentaria conferisce il diploma di specialista in Odontoiatria e Prostesi dentaria.

La durata del corso di studio è di due anni.

Art. 133.

Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:

1. Anatomia dentale ed orale;
2. Anatomia dentale ed orale comparata;
3. Fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale;
4. Istologia dentale normale e patologica;
5. Embriologia ed istogenesi;
6. Microbiologia orale;
7. Materia medica odontoiatrica;
8. Storia dell'odontoiatria;
9. Patologia dentaria e semeiologia;
10. Odontoiatria operativa;
11. Odontotecnica;
12. Prostesi dentaria;
13. Profilassi ed igiene dentaria;
14. Medicina orale;
15. Chirurgia dentale ed orale;
16. Ortopedia dento-facciale;
17. Clinica odontoiatrica e protetica;
18. Radiologia dentaria;
19. Medicina legale odontoiatrica;
20. Lezioni accessorie interessanti la specialità in rapporto alla clinica pediatrica, oculistica, otorinolaringoiatrica.

Art. 134.

Oltre alle predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali, della durata ciascuna non inferiore ad un'ora:

Odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio;
Odontoiatria conservativa sul paziente;
Odontotecnica;
Chirurgia dentale ed orale;
Ortopedia dento-facciale;
Ambulatorio.

Art. 135.

Tutte le lezioni e le esercitazioni pratiche hanno luogo nella Clinica odontoiatrica della Regia Università, eccezione fatta di qualche corso o conferenza speciale nei relativi Istituti specializzati.

Art. 136.

Un regolamento interno indica i doveri degli allievi, nonchè l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.

Art. 137.

Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza a seconda delle opportunità didattiche.

Art. 138.

Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma.

SEZIONE VIII.

Scuola di perfezionamento in Urologia.

Art. 139.

La Scuola di perfezionamento in Urologia conferisce il diploma di specialista in Urologia.

Gli anni di studio necessarii per conseguire il titolo sono tre.

Art. 140.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

1. Anatomia del sistema urinario;
2. Fisiologia del sistema urinario;
3. Fisiopatologia del sistema urinario;
4. Anatomia patologica del sistema urinario;
5. Semeiologia clinica del sistema urinario;
6. Semeiologia clinica generale;
7. Tecnica degli esami della funzionalità renale;
8. Tecnica diagnostica ed endoscopia;
9. Patologia chirurgica delle vie urinarie;
10. Clinica medica;
11. Clinica chirurgica e tecnica operatoria speciale;
12. Radiologia.

Art. 141.

Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio:

Anno 1°:

Anatomia del sistema urinario;
Fisiologia del sistema urinario;

Semeiologia clinica generale;
Patologia chirurgica delle vie urinarie;
Clinica medica;
Clinica chirurgica e tecnica operatoria speciale.

Anno 2°:

Fisiopatologia dell'apparato urinario;
Tecnica degli esami della funzionalità renale e delle altre indagini di laboratorio (chimica, istologia, batteriologia e sierologia applicate alla urologia);
Anatomia patologica dell'apparato urinario;
Tecnica diagnostica ed endoscopia;
Semeiologia clinica del sistema urinario;
Clinica medica;
Clinica chirurgica e tecnica operatoria speciale;
Patologia chirurgica delle vie urinarie;
Radiologia.

Anno 3°:

Fisiopatologia dell'apparato urinario;
Tecnica degli esami della funzionalità renale, ecc.;
Semeiologia clinica dell'apparato urinario;
Tecnica diagnostica ed endoscopia;
Anatomia patologica dell'apparato urinario;
Clinica medica;
Clinica chirurgica e tecnica operativa speciale;
Radiologia.

Art. 142.

Gli esami di profitto si danno in due gruppi; uno alla fine del primo biennio e l'altro prima dell'esame di diploma.

Art. 143.

L'internato è obbligatorio, durante i tre anni di corso, nella Clinica chirurgica, con doveri ed attribuzioni uguali a quelli degli assistenti della Clinica.

Gli iscritti debbono del pari assistere agli ambulatori della Clinica e seguire le ricerche scientifiche e diagnostiche nel campo urologico che si facciano nella Clinica stessa.

Art. 144.

Il numero massimo di allievi che possa essere accolto nella Clinica chirurgica per la Scuola di urologia è complessivamente di cinque, salva la disposizione di maggiori locali e mezzi di studio.

Art. 145.

Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

SEZIONE IX.

Scuola di perfezionamento in Chirurgia.

Art. 146.

La Scuola di perfezionamento in Chirurgia conferisce il diploma di specialista in Chirurgia.

Gli anni di studio necessari per conseguire il titolo sono cinque.

Art. 147.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:

1. Anatomia chirurgica;
2. Patologia chirurgica generale;
3. Patologia chirurgica speciale;
4. Anatomia patologica e istologia patologica;
5. Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale;
6. Semeiotica chirurgica;
7. Medicina operatoria;
8. Tecnica chirurgica generale;
9. Tecnica e indicazione degli esami e delle operazioni endoscopiche;
10. Radiologia;
11. Otorinolaringoiatria;
12. Ortopedia;
13. Medicina legale in rapporto alla chirurgia;
14. Chirurgia d'urgenza;
15. Chirurgia dell'infanzia;
16. Clinica chirurgica generale.

Art. 148.

Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei 5 anni di corso:

Anno 1°:

Anatomia chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Patologia chirurgica generale;
Clinica chirurgica;
Medicina operatoria.

Anno 2°:

Anatomia patologica;
Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia applicate alla clinica);
Semeiotica chirurgica;
Patologia chirurgica speciale;
Clinica chirurgica;
Medicina operatoria.

Anno 3°:

Anatomia e istologia patologica;
Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia applicate alla clinica);
Patologia chirurgica speciale;
Clinica chirurgica;
Tecnica chirurgica generale;
Radiologia.

Anno 4°:

Clinica chirurgica;
Indicazioni e tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
Chirurgia dell'infanzia;
Chirurgia d'urgenza;
Ortopedia;
Otorinolaringoiatria;
Medicina legale in rapporto alla chirurgia;
Radiologia.

Anno 5°:

Clinica chirurgica;
Chirurgia d'urgenza;
Ortopedia;
Otorinolaringoiatria.

Art. 149.

Alla fine del 3° anno l'allievo sostiene l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti:

1° *Gruppo*: Anatomia chirurgica - Medicina operatoria.
2° *Gruppo*: Semeiotica chirurgica - Patologia generale chirurgica.

Alla fine del 4° anno sostiene l'esame di profitto nel seguente gruppo di materie:

3° *Gruppo*: Anatomia e istologia patologica - Patologia speciale chirurgica - Tecnica di laboratorio, ecc.

Alla fine del corso totale sostiene l'esame di profitto in tutte le rimanenti materie elencate all'art. 147, riunite in unico gruppo.

Art. 150.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella Clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta Clinica durante le ore della sua attività e di presenza giornaliera agli ambulatori e alle visite di sala agli infermi. Gli aspiranti hanno obblighi e attribuzioni analoghe a quelle degli assistenti della Clinica.

Art. 151.

Il numero massimo di iscritti da accogliersi nella Scuola di perfezionamento in chirurgia è complessivamente di otto, salva la disponibilità di maggiori locali e mezzi di studio.

Art. 152.

Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

SEZIONE X.

Scuola di perfezionamento in Radiologia medica.

Art. 153.

La Scuola di perfezionamento in Radiologia medica conferisce il diploma di specialista in Radiologia medica.

Gli anni di studio post-universitarii necessarii per il conseguimento del titolo sono due.

Art. 154.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in Radiologia medica sono le seguenti:

1. Fisica dei raggi X (in due anni);
2. Nozioni generali di tecnica radiologica;
3. Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
4. Radiodiagnostica delle malattie interne (cranio e sistema nervoso; apparato respiratorio; tubo digerente; cuore e grossi vasi; apparato urinario; corpi estranei);
5. Trattazione di casi clinici con speciale riguardo alla radiologia;
6. Semeiotica comparata fisica e radiologica;
7. Röntgen-terapia e radiumterapia.

Art. 155.

Il corso di perfezionamento in Radiologia medica viene tenuto nell'Istituto di Radiologia della Clinica medica, presso il quale è obbligatorio l'internato di almeno quattro mesi nei due anni scolastici per il conseguimento del diploma.

Art. 156.

L'internato obbliga a frequentare quotidianamente il gabinetto di Clinica medica, applicandosi allo studio e alle cure radiologiche dei malati.

Art. 157.

All'internato non sono ammessi più di cinque allievi. Qualora il numero degli inscritti sia superiore, il Consiglio della Facoltà potrà designare altri gabinetti radiologici nei quali verrà fatto l'internato.

Art. 158.

L'esame di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, è dato in un gruppo comprendente tutte le materie d'insegnamento.

Art. 159.

Ogni anno vengono tenute conferenze di Radiologia e di branche affini da rinomati cultori della specialità.

SEZIONE XI.

Scuola di perfezionamento in Igiene e sanità pubblica.

Art. 160.

La Scuola di perfezionamento in Igiene e sanità pubblica conferisce il diploma di specialista in Igiene e sanità pubblica.

La durata degli studi post-universitarii necessari per conseguire il titolo è di due anni.

Art. 161.

Sono insegnamenti obbligatorii:

1. Igiene generale e speciale;
2. Microscopia applicata all'igiene;
3. Microbiologia e immunologia;
4. Patologia delle malattie da infezione, da intossicazione, da carenza, da insalubrità, eredità morbosa;
5. Chimica applicata all'igiene;
6. Geologia applicata all'igiene;
7. Architettura pratica;
8. Servizi d'igiene e diritto sanitario.

Sono insegnamenti facoltativi:

1. Fisiologia applicata all'igiene;
2. Zoologia medica;
3. Statistica sanitaria.

Art. 162.

L'internato obbligatorio per il conseguimento del diploma ha la durata di un anno accademico, ma può essere diviso in periodi.

Esso ha luogo nell'Istituto d'igiene.

Art. 163.

Il numero massimo dei posti d'internato nell'Istituto di igiene è complessivamente di dieci.

Art. 164.

Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

Gruppo *A*.

Igiene generale - Microscopia - Microbiologia - Patologia.

Gruppo *B*.

Chimica applicata all'igiene.

Alla fine del secondo anno:

Gruppo *A*.

Igiene speciale - Geologia - Architettura pratica.

Gruppo *B*.

Servizii d'igiene - Diritto sanitario.

Art. 165.

Coloro che seguono i corsi complementari facoltativi possono sostenere il relativo esame di profitto. Tali corsi vengono aggregati al Gruppo *A* del rispettivo anno.

Art. 166.

Le lezioni hanno carattere essenzialmente dimostrativo, e, quando ciò sia possibile, prendono la forma di colloquio.
Le esercitazioni, oltre che negli Istituti, si compiono con visite ad impianti sanitari ed igienici cittadini e anche extraurbani, ad uffici ed istituti d'igiene comunali, provinciali e di Stato.
L'internato comprende anche un breve tirocinio in un Ufficio d'igiene.

SEZIONE XII.

Scuola di perfezionamento in Patologia coloniale.

Art. 167.

La Scuola di perfezionamento in Patologia coloniale conferisce il diploma di perfezionamento in Patologia coloniale.
Il corso di studio post-universitario necessario per conseguire il diploma ha la durata di un anno.

Art. 168.

Sono insegnamenti obbligatorii:

a) Malattie coloniali ed igiene coloniale individuale e collettiva;
b) Clinica medica generale;
c) Protistologia, parassitologia, elmintologia nei rapporti con le malattie coloniali;
d) Entomatologia nei rapporti con la trasmissione delle malattie coloniali;
e) Batteriologia e sierologia clinica.

Art. 169.

Gli internati obbligatorii per il conseguimento del diploma debbono essere fatti nell'Istituto di Clinica medica ed hanno la durata di due mesi.

Art. 170.

E' fatto obbligo agli interni di frequentare l'ambulatorio di Clinica medica e le sale, con speciale riguardo a quelle in cui siano degenti malati che interessino la Patologia coloniale, la Protistologia e la Parassitologia, compatibilmente coi mezzi didattici di cui dispone la Clinica stessa.

Art. 171.

Il numero massimo di allievi è di 20 complessivamente.

Art. 172.

Per gli esami di profitto, che debbono essere sostenuti alla fine del corso, si fanno due gruppi, comprendenti il 1° le materie *a*) e *b*) ed il 2° le altre materie.

Art. 173.

Tutte le lezioni debbono essere dimostrative.

SEZIONE XIII.

Scuola di perfezionamento in Medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

Art. 174.

La Scuola di perfezionamento in Medicina legale e nelle assicurazioni sociali conferisce il diploma di perfezionamento in Medicina legale e nelle assicurazioni sociali.
Il numero degli anni di studio post-universitario necessarii per conseguire il diploma è di due.

Art. 175.

Le materie obbligatorie d'insegnamento sono le seguenti:

Anno 1°:

1. Medicina legale;
2. Esercitazioni di necroscopia giudiziaria e di tecnica medico-forense;
3. Traumatologia degli infortuni;
4. Medicina degli infortuni;
5. Elementi di diritto civile e penale e delle assicurazioni sociali;
6. Polizia scientifica.

Anno 2°:

1. Medicina legale;
2. Esercitazioni di necroscopia giudiziaria e di tecnica medico-forense;
3. Traumatologia degli infortuni;
4. Medicina degli infortuni;
5. Psico-patologia forense e antropologia criminale;
6. Chimica tossicologica.

Art. 176.

L'internato è obbligatorio per il conseguimento del diploma ed ha luogo nell'Istituto di Medicina legale.

Art. 177.

L'interno ha l'obbligo di frequentare l'Istituto, ammaestrandosi in tutto quello che può essere avviamento pratico per le indagini peritali forensi e preparando l'argomento per la tesi.

Art. 178.

Il numero massimo degli allievi interni è di otto.

Art. 179.

Al termine del corso ogni candidato sostiene una prova teorico-pratica su ciascuna materia d'insegnamento. Superate queste prove, può discutere la tesi presentata per il conseguimento del diploma.

Art. 180.

Le lezioni hanno carattere essenzialmente dimostrativo; le esercitazioni si compiono, oltre che sul materiale cadaverico e di laboratorio, con ripetute visite agli stabilimenti carcerari, agli istituti assicuratori ed ai gabinetti di polizia scientifica.

TABELLA A.

Ordine degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

(*Art. 77*).

ANNO 1°

Fisica per i medici
Zoologia medica: protistologia, parassitologia
Biologia generale
Chimica generale, fisico-chimica e chimica inorganica
Chimica organica
Anatomia descrittiva (anno 1°)
Istofisiologia generale
Embriologia generale.

ANNO 2°

Anatomia descrittiva (anno 2°)
Anatomia topografica ed esterna
Fisiologia (anno 1°)
Patologia generale (anno 1°)
Chimica biologica e fisiochimica biologica
Batteriologia.

ANNO 3°

Patologia generale (anno 2°)
Materia Medica
Anatomia e istologia patologica e tecnica delle autopsie (anno 1°)
Patologia speciale medica (anno 1°)
Patologia speciale chirurgica
Semeiotica medica e metodi clinici
Radiologia
Fisiologia (anno 2°).

ANNO 4°

Clinica medica (anno 1°)
Clinica chirurgica (anno 1°)
Otorinolaringoiatria
Clinica odontoiatrica
Clinica ortopedica e traumatologica
Anatomia chirurgica e corso di operazioni
Anatomia e istologia patologica e tecnica delle autopsie (anno 2°)
Clinica dermatologica
Clinica venereologica
Clinica oculistica
Patologia speciale medica (anno 2°).

ANNO 5°

Clinica medica (anno 2°)
Clinica chirurgica (anno 2°)
Clinica delle malattie nervose
» » » mentali
Clinica ostetrica
» ginecologica
Medicina legale
Clinica pediatrica
Igiene.

ANNO 6°

Clinica medica (anno 3°)
Terapia clinica
Clinica chirurgica (anno 3°)
Specialità a scelta.
La Facoltà indicherà nel manifesto annuale, di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario, quali sono le materie da svolgersi in corsi semestrali.

TABELLA B

Gruppi di materie per gli esami di profitto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia.

(*Art. 81*).

ANNO 1°

Gruppo . . . . { Chimica generale e inorganica / Chimica organica }
Gruppo . . . . { Isto-fisiologia generale / Embriologia generale }
Gruppo . . . . { Biologia generale / Zoologia medica }
Fisica per i medici.

ANNO 2°

Gruppo . . . . { Anatomia descrittiva / Anatomia topografica ed esterna }
Batteriologia.

ANNO 3°

Gruppo . . . . { Fisiologia / Chimica biologica e fisico-chimica biologica }
Gruppo . . . . { Semeiotica medica e metodi clinici / Radiologia }
Patologia generale
Patologia speciale chirurgica
Materia medica.

ANNO 4°

Anatomia e istologia patologica e tecnica delle autopsie
Patologia speciale medica
Clinica dermatologica e venereologica
Clinica oculistica
Clinica odontoiatrica
Otorinolarigoiatria
Clinica ortopedica e traumatologica
Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

ANNO 5°

Clinica ostetrica e ginecologica
Clinica delle malattie nervose e mentali
Medicina legale
Clinica pediatrica
Igiene.

ANNO 6°

Gruppo . . . . { Clinica medica generale / Terapia clinica }
Clinica chirurgica.

TITOLO XII.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 181.

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni le lauree in:

1. Chimica;
2. Fisica;
3. Matematica;
4. Fisica e matematica;
5. Scienze naturali.

Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico per l'ammissione alle Scuole di ingegneria (durata del corso anni due).

Art. 182.

Le materie di insegnamento della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono le seguenti:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica;
3. Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva;

4. Applicazioni di geometria descrittiva;
5. Analisi infinitesimale;
6. Matematica per chimici e naturalisti;
7. Disegno di ornato e di architettura;
8. Meccanica razionale;
9. Meccanica superiore;
10. Elementi di teoria delle funzioni;
11. Geometria superiore;
12. Analisi superiore;
13. Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
14. Matematiche complementari;
15. Geodesia;
16. Astronomia;
17. Fisica sperimentale;
18. Fisica sperimentale e misure fisiche (2° corso);
19. Fisica matematica;
20. Fisica superiore;
21. Oscillazioni elettriche;
22. Chimica generale e inorganica;
23. Chimica organica;
24. Chimica fisica;
25. Chimica analitica;
26. Mineralogia;
27. Geologia;
28. Paleontologia;
29. Geografia fisica;
30. Botanica;
31. Zoologia;
32. Anatomia e fisiologia comparate;
33. Antropologia ed etnografia;
34. Biologia generale;
35. Storia delle matematiche (corso di conferenze).

Art. 183.

Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici e grafici. Gli esercizi che formano parte integrante di un corso sono obbligatori per gli studenti iscritti ad esso.

Art. 184.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a 3 corsi (compresi i laboratori).

Art. 185.

Gli studenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sostengono, oltre gli esami di profitto e di laurea, anche prove pratiche.

Le prove pratiche per le scienze prevalentemente sperimentali e d'osservazione consistono in esperienze ed osservazioni, e per le altre in esercitazioni scritte e grafiche, relative alla scienza su cui verte la prova.

Art. 186.

I professori possono assicurarsi, sempreché lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali o scritte, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e le prove sperimentali e scritte servono di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 187.

Alla Facoltà sono annessi vari Istituti, Laboratori, Musei e Gabinetti; la direzione di ciascuno di essi è affidata al professore di ruolo della corrispondente disciplina.

E' annesso altresì alla Facoltà l'Istituto matematico di cui fanno parte i professori di ruolo delle discipline, riguardanti la Matematica pura o la Fisica matematica. La scelta del direttore, la costituzione ed il funzionamento di tale Istituto saranno disciplinati da apposito regolamento interno.

Art. 188.

Per il conseguimento della laurea in matematica si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

1. Analisi algebrica (con esercizi);
2. Geometria analitica (con esercizi);
3. Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva (con esercizi);
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Chimica generale e inorganica ed elementi di chimica organica;
6. Analisi infinitesimale.

E' consigliata nel 1° anno l'iscrizione al corso di disegno d'ornato e di architettura e nel 2° anno l'iscrizione alle esercitazioni sperimentali di Fisica.

2° *biennio*:

1. Meccanica razionale;
2. Elementi di teoria delle funzioni;
3. Analisi superiore (corso biennale);
4. Geometria superiore (corso biennale);
5. Fisica matematica;
6. Un corso a scelta fra le seguenti materie: meccanica superiore; fisica superiore; oscillazioni elettriche; calcolo delle probabilità e statistica matematica; astronomia; geodesia; matematiche complementari.

Il candidato alla laurea in matematica, prima di scegliere l'argomento della tesi, sarà invitato a sostenere un colloquio atto a dimostrare la sua cultura.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 182, ai numeri 1 a 5, 8 a 22.

Art. 189.

Per il conseguimento della laurea in fisica si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

1. Geometria analitica (con esercizi);
2. Analisi algebrica (con esercizi);
3. Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva (con esercizi);
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Chimica generale ed inorganica;
6. Analisi infinitesimale (con esercizi);
7. Chimica organica;
8. Mineralogia;
9. Esercitazioni di chimica (semestrale);
10. Esercizi di fisica (biennale).

2° *biennio*:

1. Fisica sperimentale e misure fisiche (biennale);
2. Meccanica razionale (con esercizi);
3. Elementi di teorie delle funzioni;
4. Fisica superiore;
5. Fisica matematica;
6. Oscillazioni elettriche;

7. Un corso a scelta fra Astronomia, Geodesia, Chimica fisica, Elettrotecnica, Fisica tecnica;
8. Laboratorio di Fisica (biennale).

Prima dell'ammissione al laboratorio di fisica al terzo anno, l'allievo sarà sottoposto ad un interrogatorio tendente ad accertare la sua maturità e preparazione. Nel quarto anno, prima dell'assegnazione del tema di laurea, l'allievo sarà sottoposto ad una prova di cultura generale (collòquio).

Lo studente è libero di modificare tale piano purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 16 materie che dovranno essere scelte fra quelle elencate nell'art. 182 ai numeri 1 a 5, 8 a 12, 15 a 24, e fra i corsi di Elettrotecnica e Fisica tecnica della Regia Scuola di ingegneria.

Lo studente dovrà inoltre frequentare il laboratorio di fisica per quattro anni e le esercitazioni di chimica per un semestre.

Art. 190.

Per il conseguimento della laurea in fisica e matematica si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

1-6. Insegnamenti proposti per il primo biennio del corso di laurea in matematica.

2° *biennio*:

7. Meccanica razionale;
8. Elementi di teoria delle funzioni;
9. Matematiche complementari (biennale);
10. Fisica matematica;
11. Fisica sperimentale e misure fisiche (biennale);
12. Un corso a scelta fra quelli indicati per il secondo biennio del corso di laurea in matematica (escluse le matematiche complementari).

All'esame di fisica sperimentale è aggiunta una prova pratica.

Lo studente è libero di modificare tale piano di studi purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate negli articoli precedenti per la laurea in matematica o per la laurea in fisica.

Art. 191.

Per il conseguimento della laurea in chimica si possono seguire due indirizzi diversi e cioè:

A) Indirizzo chimico-naturalistico;
B) Indirizzo chimico fisico.

Secondo l'indirizzo prescelto si propongono i seguenti piani di studi:

Tipo A.

(*Indirizzo chimico-naturalistico*).

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Chimica analitica;
Fisica sperimentale (biennale);
Mineralogia (con esercizi);
Botanica;
Zoologia;
Matematica per chimici e naturalisti:

Preparazioni di chimica (semestrale);
Esercizi di analisi chimica qualitativa;
Esercizi di fisica.

2° *biennio*:

Chimica fisica e complementi di chimica (biennale);
Chimica farmaceutica (biennale);
Chimica industriale (biennale);
Una materia a scelta fra le seguenti: Fisiologia, Geologia, Anatomia comparata;

Esercizi di analisi chimica quantitativa;
Preparazioni, analisi organica, ricerche di chimica inorganica, organica o chimica fisica.

La Facoltà consiglia inoltre di prendere iscrizione, senza obbligo di esame, ad altri corsi scelti fra i seguenti:

Chimica bromatologica; Farmacognosia; Chimica agraria; Tecnologia meccanica-chimica; Zuccherificio e fermentazioni ; Metallurgia; Tecnologia del calore e dei combustibili industriali; Elettrochimica; Chimica delle materie coloranti; Meccanica razionale; Fisica matematica; Fisica superiore.

Tipo B.

(*Indirizzo chimico-fisico*).

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Chimica analitica;
Fisica sperimentale (biennale);
Mineralogia (con esercizi);
Analisi algebrica (con esercizi);
Analisi infinitesimale (con esercizi);
Geometria analitica (con esercizi);

Preparazioni di chimica (semestrale);
Esercizi di analisi chimica qualitativa;
Esercizi di fisica;

2° *biennio*:

Chimica fisica e complementi di chimica (biennale);
Chimica farmaceutica (biennale);
Chimica industriale (biennale);

Esercizi di analisi chimica quantitativa;
Preparazioni, analisi organica, ricerche di chimica inorganica, organica o chimica fisica;
Esercizi matematici per i chimici.

Si consiglia inoltre di prendere iscrizione, senza obbligo di esame, ad altri corsi scelti fra i seguenti:

Chimica bromatologica; Farmacognosia; Chimica agraria; Tecnologia meccanica-chimica; Zuccherificio e fermentazioni; Metallurgia; Tecnologia del calore e dei combustibili industriali; Elettrochimica; Chimica delle materie coloranti; Meccanica razionale; Fisica matematica; Fisica superiore.

Art. 192.

Lo studente è libero di modificare i piani di studi proposti purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 182 ai numeri 1, 2, 5, 6, 8, 17, 19, 20, 22 a 27, 30, 32 e fra i corsi di Chimica farmaceutica della Scuola di farmacia e di Chimica industriale della Scuola relativa.

Lo studente inoltre deve frequentare e sostenere prove pratiche sui seguenti esercizi:

1. analisi chimica qualitativa;
2. analisi chimica quantitativa;
3. fisica;
4. preparazioni chimiche e di chimica fisica.

Deve sostenere, infine, un colloquio di cultura generale.

Se lo studente segua l'ordinamento proposto le prove 1ª e 3ª potranno sostenersi alla fine del 2º anno, la 2ª alla fine del 3º, la 4ª durante il 4º anno e la 5ª possibilmente all'inizio di tale anno.

Art. 193.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali si possono seguire due indirizzi diversi, e cioè:

A) Indirizzo prevalentemente geologico;

B) Indirizzo prevalentemente biologico.

Secondo l'indirizzo prescelto si consigliano i seguenti piani di studi:

Tipo A.

(Indirizzo geologico).

1º *biennio*:

Matematica per chimici e naturalisti;
Chimica generale ed inorganica con complementi di chimica organica;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica fisica;
Botanica (con esercizi);
Zoologia (con esercizi);
Mineralogia (con esercizi);
Geografia fisica;
Esercizi di analisi chimica qualitativa;

Due corsi a scelta fra:
Anatomia e fisiologia comparate; Istologia e fisiologia generale; Biologia generale; Geologia applicata; Antropologia ed etnografia; Geografia (corso della Facoltà di lettere); Analisi algebrica; Geometria analitica e proiettiva; Analisi infinitesimale.

2º *biennio*:

Geologia;
Paleontologia;
Petrografia;
Una materia a scelta fra quelle indicate allo stesso titolo per il 1º biennio;
Esercizi di mineralogia (biennale);
Esercizi di analisi quantitativa.

Gli insegnamenti di Geologia, Paleontologia e Petrografia sono annuali mentre le esercitazioni relative debbono essere seguite per tutto il biennio.

Tipo B.

(Indirizzo biologico).

1º *biennio*:

Matematica per chimici e naturalisti;
Disegno d'ornato;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (corso annuale completo),
Botanica con esercizi (biennale);
Zoologia generale;
Zoologia speciale (con esercizi);
Istologia e fisiologia generale;
Anatomia umana (biennale);
Fisiologia umana;
Esercizi di analisi qualitativa.

2º *biennio*:

Anatomia e fisiologia comparate (biennale);
Fisiologia umana;
Antropologia ed etnografia;
Zoologia speciale (con esercizi);
Geologia e paleontologia (con esercizi);
Biologia generale;
Due materie a scelta fra:
Patologia generale; Batteriologia; Igiene; Entomologia agraria; Biologia agraria; Geografia fisica; Chimica agraria; Mineralogia.

Art. 194.

Lo studente è libero di modificare questi piani di studi, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 15 materie fra quelle indicate nell'art. 182 ai numeri 1, 2, 5, 7, 17, 18, 22 a 24 e quelle di altre Facoltà o Scuole indicate nell'articolo precedente e purchè frequenti le esercitazioni nei laboratori delle discipline prescelte.

Art. 195.

Per gli studenti che seguono il corso propedeutico per l'ammissione alle Scuole di ingegneria sono consigliate le seguenti materie:

1. Analisi algebrica (con esercizi);
2. Geometria analitica (con esercizi);
3. Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva (con esercizi);
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Chimica generale e inorganica ed elementi di chimica organica;
6. Disegno d'ornato e di architettura (biennale);
7. Analisi infinitesimale (con esercizi);
8. Applicazioni di geometria descrittiva (con esercizi);
9. Meccanica razionale (con esercizi);
10. Esercitazioni sperimentali di fisica.

Art. 196.

Gli esami di profitto si tengono per singole materie salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Art. 197.

L'esame di laurea comprende le seguenti prove:

Per la laurea in matematica:

1. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta;
2. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in fisica:

1. Prova pratica;
2. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta di indole sperimentale;
3. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in fisica e matematica:

1. Prova pratica di fisica;
2. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di fisica o matematica;

3. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Se la dissertazione scritta riguarda argomenti di fisica i due temi orali dovranno essere di matematica e viceversa.

Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa;
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa;
3. Saggio di analisi organica qualitativa;
4. Discussione del risultato delle prove pratiche;
5. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta preferibilmente d'indole sperimentale;
6. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica;
2. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta;
3. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla Commissione. Secondo l'indirizzo seguito dal candidato, la dissertazione e gli argomenti saranno di carattere geo-mineralogico o biologico.

Art. 198.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria universitaria almeno 15 giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 199.

I laureati che, avendo conseguito una delle lauree della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, aspirino a conseguirne una seconda, sono inscritti al 3° anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi già compiuti, determina il numero minimo di insegnamenti e di esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

TITOLO XIII.

Ordinamento della Scuola di Farmacia.

Art. 200.

La Scuola di Farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia ed il diploma in farmacia.

Art. 201.

Le materie di insegnamento della Scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica elementare;
4. Fisica sperimentale;
5. Zoologia;
6. Mineralogia;
7. Botanica;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica, inorganica e organica;
9. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
10. Igiene;
11. Farmacia galenica e legislazione farmaceutica;
12. Elementi di fisiologia;
13. Chimica bromatologica;
14. Chimica analitica;
15. Chimica fisica;
16. Matematica per chimici e naturalisti.

Art. 202.

Le materie di insegnamento sia per la laurea come per il diploma, fatta eccezione per la chimica farmaceutica e tossicologica, la chimica bromatologica e la farmacia galenica e legislazione farmaceutica, sono comuni con quelle della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di Medicina. La materia medica (farmacognosia) e farmacologia, l'igiene e gli elementi di fisiologia, botanica e chimica analitica sono oggetto di speciali incarichi pel conferimento dei quali devono essere sentiti i Direttori degli Istituti rispettivi.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica appartiene alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

I liberi docenti di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica bromatologica, di farmacia galenica e di chimica analitica dipendono esclusivamente dalla Scuola di farmacia

Art. 203.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratorii.

Art. 204.

Nella Scuola di farmacia si danno quattro specie di prove:

Esami di profitto;
Esami pratici;
Esami di laurea;
Esami di diploma.

Art. 205.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la scuola disponga altrimenti ed indichi nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole scienze e gruppi di scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti.

Art. 206.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi, comprese le esercitazioni di laboratorio.

Art. 207.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche servono di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 208.

Per il conseguimento del diploma in farmacia si propone il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Chimica generale ed inorganica;

Botanica (corso speciale per i farmacisti, con esercizi in rapporto alle piante medicinali);

Fisica elementare (corso comune agli studenti di medicina, con esercizi).

Anno 2°:

Chimica organica;
Mineralogia (con esercizi);
Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica (con esercizi);
Esame pratico di analisi chimica qualitativa.

Anno 3°:

Chimica farmaceutica e tossicologica organica (con esercizi);
Materia medica e farmacologia (con esercizi);
Elementi di fisiologia (corso speciale per i farmacisti);
Igiene (corso speciale per i farmacisti);
Chimica bromatologica;
Farmacia galenica e legislazione sanitaria;
Esame pratico di preparazioni e saggi di chimica farmaceutica.

Lo studente è libero di modificare tale piano di studi, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 201 o fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, e frequenti 4 corsi di esercitazioni pratiche nei laboratorii di chimica, chimica farmaceutica, farmacognosia e botanica.

Art. 209.

Durante il quarto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta in un elenco approvato dalla Scuola.

Le domande per autorizzazione a tenere praticanti debbono essere presentate entro il mese di maggio. L'elenco delle farmacie autorizzate viene pubblicato entro il mese di giugno. Il tempo utile per la pratica professionale decorre dal giorno in cui il direttore della farmacia autorizzata abbia notificato alla segreteria universitaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli.

Il farmacista deve notare ogni giorno, in apposito registro ostensibile alle Autorità accademiche, le presenze ed assenze del praticante. Il Direttore della Scuola si accerta con ispezioni o in altro modo più opportuno che la pratica professionale avvenga col dovuto profitto.

Il tempo complessivo della pratica non dev'essere inferiore ad un anno solare; l'adempimento dell'obbligo suddetto risulta da certificato rilasciato dal direttore della farmacia presso la quale lo studente abbia esercitato, con menzione del numero delle assenze notate a registro.

Un semestre almeno di pratica dev'essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali.

In ogni caso, per presentarsi alla seconda parte dell'esame di diploma, lo studente deve avere compiuto quattro anni di regolare iscrizione alla Scuola.

Art. 210.

L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute: una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

1° Un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta.

2° Analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza del Direttore. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte.

3° Una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione sugli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico, nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 211.

La Commissione per la prima parte dell'esame di diploma è costituita di sette membri, fra i quali, di diritto, il Direttore, i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica, di chimica bromatologica, ed un libero docente.

Quella per la seconda parte è costituita di nove membri, aggiungendosi a quelli indicati nel comma precedente i professori di botanica o d'igiene ed un farmacista.

Art. 212.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia si consiglia il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Chimica generale ed inorganica;
Fisica sperimentale, con esercizi (1° corso);
Botanica, con esercizi (1° corso);
Matematica per chimici e naturalisti;
Zoologia.

Anno 2°:

Chimica organica;
Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica, con esercizi;
Fisica sperimentale, con esercizi (2° corso);
Botanica, con esercizi (2° corso);
Mineralogia, con esercizi.

Anno 3°:

Chimica farmaceutica e tossicologica organica, con esercizi;
Chimica fisica (1° corso);
Materia medica e farmacologia, con esercizi (corso speciale per farmacisti);
Elementi di fisiologia (corso speciale per farmacisti).

Anno 4°:

Chimica fisica (2° corso);
Chimica analitica (corso speciale per farmacisti);
Chimica bromatologica, con esercizi;
Igiene, con esercizi (corso speciale per farmacisti);
Farmacia galenica e legislazione sanitaria.

Art. 213.

Lo studente, prima di presentarsi, alla fine del quarto anno, alla prima parte dell'esame di laurea, dovrà aver sostenuto, oltre gli esami nelle materie indicate all'articolo precedente i seguenti esami pratici:
Esame pratico di analisi qualitativa;
Esame pratico di analisi quantitativa;
Esame pratico di preparazioni farmaceutiche;
Esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica;

Esame pratico di chimica bromatologica.
Dovrà sostenere inoltre un esame pratico di coltura (colloquio).
Nel 5° anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica, secondo le norme fissate nell'art. 209.
In ogni caso, per presentarsi agli esami di laurea in chimica e farmacia, lo studente deve aver compiuto 5 anni di regolare iscrizione.

Art. 214.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 16 materie fra quelle dell'art. 201 o delle Facoltà di Scienze naturali e di medicina e chirurgia, delle scuole di agraria e di chimica industriale, e purchè segua almeno 8 corsi di esercitazioni pratiche, nei laboratori della Scuola e della Facoltà di scienze.

Art. 215.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del 4° anno ed una alla fine del 5°.
Alla fine del 4° anno lo studente deve:
1° Superare tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi, sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica;
2° Superare una prova di analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici, da eseguirsi come al n. 1. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte;
3° Presentare una dissertazione scritta d'indole sperimentale o bibliografica, avente qualche carattere di originalità nella trattazione o nelle considerazioni, sopra un argomento scelto liberamente in chimica farmaceutica o in materia strettamente affine. Le dissertazioni di laurea, se manoscritte, debbono essere accompagnate da un largo riassunto, in non meno di 12 copie dattilografate, e presentate alla segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per gli esami di laurea, insieme con il titolo di due argomenti orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, tratti da materie diverse da quella che forma oggetto della dissertazione;
4° Sostenere un esame orale che comprenda la discussione delle prove pratiche, della dissertazione e dei due argomenti orali.
Sulla dissertazione riferisce il professore ufficiale o libero docente sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi, oppure altro insegnante cui ne fosse stato dato incarico dal Direttore.
Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico, conforme a quanto è prescritto nell'ultimo alinea dell'art. 210.
Gli alunni che ne facciano domanda potranno, in seguito a deliberazione del Consiglio della Scuola, sostenere l'intiero esame di laurea alla fine del quinto anno.

Art. 216.

La Commissione tanto per l'esame pratico che per quello di laurea si compone di undici membri ed è presieduta dal Direttore della Scuola.
Ne fanno parte, oltre il presidente, sei professori ufficiali della Scuola, fra i quali, di diritto, i professori di chimica farmaceutica, di chimica generale, di materia medica, di botanica e quello d'igiene.
A questi si aggiungono un farmacista pratico e tre liberi docenti.
In caso di necessità il numero dei membri della Commissione potrà essere ridotto a sette, fra i quali quattro professori ufficiali ed un libero docente.

Art. 217.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia ed in agraria e i diplomati in farmacia, che aspirino a conseguire la laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al terzo anno; i laureati in chimica pura ed in chimica industriale sono ammessi al quarto anno.
La Scuola, tenuto conto degli studii da loro già fatti, determina il numero minimo di insegnamenti e di esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.
I laureati in agraria debbono presentare il titolo di studii secondari prescritto dall'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dimostrando di averlo conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui viene concessa l'abbreviazione.
I diplomati in farmacia possono conseguire la laurea alla fine del 4° anno, senza obbligo di ulteriore pratica professionale.

Art. 218.

I laureati in chimica, chimica industriale, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria e veterinaria, che aspirino a conseguire il diploma in farmacia, sono ammessi al 3° anno.
La Scuola, tenuto conto degli studi da loro già fatti, determina il numero minimo di insegnamenti e di esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.
Per i laureati provenienti da Scuole superiori non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, è obbligatoria la presentazione del titolo di studi secondari di cui all'articolo 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui viene concessa l'abbreviazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 222.

REGIO DECRETO 21 novembre 1926, n. 2364.

Riordinamento del Comitato tecnico di aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico di aeronautica è organo tecnico-sperimentale, incaricato dello studio e delle esperienze dei materiali aeronautici.

« Deve perciò esprimere parere tecnico:

« a) sui progetti riguardanti l'adozione di nuovi materiali aeronautici, su quelli concernenti le modificazioni dei materiali stessi nonchè sui più importanti progetti di sistemazioni e di impianti di servizi a terra;

« b) sui progetti, memorie, invenzioni inerenti all'aeronautica;

« c) sulle altre questioni di carattere tecnico sulle quali si ritiene opportuno conoscere il parere del Comitato ».

Art. 2.

L'art. 11 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico di aeronautica si compone:

« a) del generale capo del Genio aeronautico, ovvero, in sua sostituzione, in caso di assenza od impedimento, dal generale del Genio aeronautico, presidente;

« b) di un ufficiale generale o colonnello dell'Arma aeronautica, membro e vice-presidente;

« c) di un colonnello dell'Arma aeronautica e di due colonnelli del Genio aeronautico, membri ».

Art. 3.

L'art. 12 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico di aeronautica esprime i propri pareri in merito ai progetti ed alle questioni di cui all'art. 10, con deliberazioni prese a maggioranza di votanti e, a parità di numero, con prevalenza di quello in cui parteciperà il presidente.

« Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre dei membri di cui all'art. 11.

« Le deliberazioni devono risultare da verbali che riassumano la discussione e ne indichino esplicitamente il risultato.

« Detti verbali devono essere rimessi al capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica il quale, per le attribuzioni spettantigli a mente dell'art. 2 del già citato R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, dovrà corredarli delle proprie esplicite proposte e inoltrarli al Ministro per le sue decisioni e le conseguenti disposizioni esecutive ».

Art. 4.

L'art. 14 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico di aeronautica ha funzioni continuative e dipende direttamente dal Ministro per l'aeronautica che ne fissa l'ordine dei lavori, sentito il capo di Stato Maggiore.

« Dal Comitato tecnico dipendono, per l'impiego, i campi e gli impianti sperimentali della Regia aeronautica ».

Art. 5.

Il Comitato tecnico di aeronautica deve esprimere parere sulle condizioni tecniche delle gare e dei capitolati d'oneri, nonchè sui contratti per le costruzioni, trasformazioni e sistemazioni che eccedano l'importo di L. 200,000.

In caso di contratti continuativi, per l'applicazione di questo limite si avrà riguardo alla spesa complessiva occorrente per tutto il periodo.

Le gare, i capitolati d'oneri ed i contratti di cui sopra dovranno essere trasmessi al Ministro corredati del parere di cui sopra.

Art. 6.

Sono abrogati l'ordinamento e le disposizioni contrari al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 188. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 223.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2365.

Autorizzazione al comune di Spino al Brembo a trasferire la sede municipale dal capoluogo alla frazione Ambria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda con cui il podestà di Spino al Brembo, in esecuzione della propria deliberazione 6 agosto 1926, chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dal capoluogo alla frazione Ambria;

Visto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 14 settembre 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 15 dicembre 1926, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Spino al Brembo è autorizzato a trasferire la sede municipale dal capoluogo alla frazione Ambria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 190. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 224.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2367.

Modifica dell'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925 che regola l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 25 giugno 1925 che fissa le norme per l'ammissione alla carriera amministrativa coloniale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° e 3° capoverso dell'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925 sono sostituiti dai seguenti:
« I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, volontari coloniali, e prestano, per un periodo non inferiore a dieci mesi, servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie ».
« Alla fine del periodo di prova i volontari dovranno superare un esame sulle quattro suddette materie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 195. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 225.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2368.

Facoltà ai Governi coloniali di acquistare mobili per l'arredamento delle abitazioni in uso degli impiegati civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, relativo al trattamento del personale civile in Colonia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le colonie ha facoltà di autorizzare i Governi ad acquistare, con gli stanziamenti di bilancio, serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio dei funzionari civili, nelle località dell'interno della Colonia. Il mobilio è ceduto in uso contro pagamento di un canone annuo, con norme da emanarsi con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 196. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 226.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2369.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica di alcune paludi dell'Agro Selinuntino in provincia di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Considerata la necessità di provvedere alla bonifica delle paludi di Gorgo Cottone e Valle di Margio (fiume Modione) nell'Agro Selinuntino in territorio di Castelvetrano (provincia di Trapani) allo scopo di evitare danni all'igiene del vicino abitato di Marinella, di restituire all'agricoltura una notevole estensione di terreni e di risanare la zona archeologica di Selinunte, meta di studiosi e forestieri;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria, a termini del secondo comma dell'art. 3 del citato testo unico;
Visto il voto 30 settembre 1926, n. 298, del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;
Visto il voto 28 novembre 1926, n. 2812, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
A termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica delle paludi di Gorgo Cottone e Valle di Margio (fiume Modione) nell'Agro Selinuntino in territorio di Castelvetrano (provincia di Trapani).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 197. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 227.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2371.

Inclusione dell'abitato di Tarano Sabino tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Tarano Sabino, in provincia di Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 199. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 228.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2372.

Modificazione al R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere la revisione consentita dall'art. 7, 3° comma, di detto decreto anche alle forniture di energia dipendenti dai contratti citati in detto comma;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 3° dell'art. 7 del R. decreto 4 marzo 1926, n. 681, è sostituito il seguente: « La revisione di cui all'art. 1 è altresì ammessa per i contratti di vendita di energia elettrica stipulati entro il 31 dicembre 1923 da aziende produttrici nelle quali lo Stato sia compartecipe. Le aziende che hanno acquistato direttamente o mediatamente l'energia in base ai detti contratti hanno diritto a loro volta di chiedere la revisione di cui all'art. 1 pei contratti di rivendita ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 200. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 229.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2373.

Disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche, ed il relativo regolamento n. 642 del 25 ottobre 1895;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, prorogato col R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223 (convalidato con legge 17 aprile 1925, n. 473), che ha demandato al Ministero dei lavori pubblici di autorizzare la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici esistenti o nuovamente concessi;
Visti l'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, secondo cui il decreto di concessione delle grandi derivazioni di acque pubbliche ha efficacia di pubblica utilità anche per le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta, e l'art. 39 del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, che consente la dichiarazione di pubblica utilità, con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, per la costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che ha apportato un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;

Considerata la necessità assoluta ed urgente d'integrare le norme suddette per evitare intralci ed abusi nell'impianto di linee elettriche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sono estese alla costruzione e al collegamento delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti termoelettrici.

Art. 2.

Chi chiede l'autorizzazione alla costruzione e al collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica comunque prodotta, nonchè ai successivi ampliamenti e mutamenti, deve ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Sulla domanda di autorizzazione provvede definitivamente il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo che sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Nei casi di urgenza gli uffici del Genio civile possono consentire in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee elettriche o dei successivi ampliamenti o mutamenti, riferendone immediatamente al Ministro per i lavori pubblici, sempreché sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Art. 4.

Quando manchi l'approvazione del Ministero delle comunicazioni, o l'interessato non creda di poter accettare le condizioni imposte dal Ministero stesso, l'autorizzazione o il consenso provvisorio all'impianto delle linee è dato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

L'autorità militare dev'essere sempre interpellata a termini della legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento, in merito alle domande di autorizzazione per l'impianto di linee elettriche ricadenti nelle zone dichiarate militarmente importanti.

Art. 6.

Le norme regolamentari di cui all'art. 2 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, saranno emanate su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

E' data facoltà al Governo di istituire nel Consiglio superiore dei lavori pubblici una speciale Sezione per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, chiamandovi a farne parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i rappresentanti delle Società elettriche ed esperti estranei all'Amministrazione di speciale competenza in materia.

Art. 8.

Sono applicabili alle materie contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento, nel decreto 22 febbraio 1917, n. 386, nel R. decreto 17 dicembre 1922, numero 1723, e nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 374, 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 201. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 230.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 51.

Estensione ai comuni di Bari, Trieste e Venezia delle disposizioni già emanate con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123, per l'epurazione del personale dipendente dal comune di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi nei comuni di Bari, Trieste e Venezia, ai fini di una più spedita azione degli uffici e di un più efficace rendimento dei servizi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123. Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per i Comuni predetti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 189. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 231.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1927, n. 52.

Aggregazione al comune di Verona di cinque Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Verona;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona, San Massimo all'Adige e San Michele Extra sono aggregati al comune di Verona.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 192. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 232.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 53.

Provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, con cui i comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Pra, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, Sampierdarena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono stati uniti al comune di Genova;

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, contenente, in sostituzione degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, norme per l'attuazione dell'unione dei Comuni suddetti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'amministrazione e per la sistemazione dei servizi del comune di Genova, nel primo periodo della effettuata unificazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione del comune unificato di Genova provvederà, entro il 31 dicembre 1927, in quanto a ciò non abbia provveduto il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 662, all'inquadramento dei dipendenti di tutti i Comuni unificati in una unica pianta organica, con facoltà di ridurre il numero dei posti e del personale, comunque nominato, nonchè gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie, adeguatamente alle condizioni finanziarie e alle esigenze dei servizi del Comune unificato.

Fermo il disposto del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e restando altresì vietato qualsiasi aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore del detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni, l'Amministrazione avrà facoltà di riformare le condizioni relative alla carriera ed al trattamento di riposo del personale dei Comuni unificati e di procedere al licenziamento e alla dispensa dal servizio del personale regolarmente nominato di qualunque ufficio o grado, anche se abbia conseguito la stabilità, che risulti inidoneo al servizio o comunque di scarso rendimento, o di cui ritenga incompatibile l'ulteriore permanenza in servizio, nonchè di quello che risulti in eccedenza dei posti fissati dalle nuove tabelle organiche, come di quello avventizio.

L'applicazione delle norme precedenti avrà luogo nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, di regolamenti generali o speciali o di capitolati.

Per il trattamento economico del personale licenziato o dispensato saranno applicate le norme previste dal R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Con l'anno scolastico 1927-1928 tutte le scuole dei Comuni aggregati passeranno alla diretta amministrazione del comune di Genova unificato, che adotterà al riguardo i necessari provvedimenti e provvederà alla sistemazione del personale insegnante e dirigente.

Art. 3.

E' in facoltà dell'Amministrazione del comune di Genova unificato, di disporre la revisione e la risoluzione dei contratti e delle convenzioni comunali attinenti a pubblici servizi, nonchè il riscatto dei servizi stessi, se e da quando ciò sia ritenuto necessario per l'unificazione, il riordinamento e l'incremento dei servizi medesimi, anche in deroga ai termini eventualmente stabiliti nei contratti e nelle convenzioni suddetti o a quelli stabiliti dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Eguale facoltà di riscatto potrà essere esercitata per i servizi indicati nell'art. 1 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, esercitati nei Comuni unificati anche indipendentemente da contratti o convenzioni comunali, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per la unificazione, il riordinamento e l'incremento dei servizi medesimi.

I riscatti di cui nel precedente comma potranno essere limitati a quella parte dei servizi suddetti che le rispettive imprese esercitassero nel territorio dei Comuni unificati senza concessioni dei Comuni stessi, in connessione con servizi dipendenti da contratti e convenzioni comunali di cui pure fosse deliberato il riscatto.

In caso di revisione o risoluzione dei contratti e delle convenzioni comunali di cui al primo comma del presente articolo, ogni eventuale controversia sarà deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, a tre arbitri, che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati uno dall'Amministrazione comunale, l'altro dal concessionario del servizio ed il terzo dal Prefetto della provincia.

Art. 4.

Il riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente avrà luogo anche in deroga alle norme del testo unico di legge 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento.

L'indennità di riscatto sarà stabilita in conformità delle condizioni contrattuali e delle convenzioni regolatrici del servizio cui il riscatto riguarda.

In mancanza di queste, l'indennità sarà stabilita coi criteri indicati nel 4° comma dell'art. 24 del testo unico di legge 15 ottobre 1925, n. 2578. Agli effetti della lettera *c*) di tale comma si terrà conto, nel computo delle indennità, della media dei redditi dovuti esclusivamente all'esercizio e risultanti dai bilanci di ciascun servizio riscattato per il triennio 1922-23-24. Della stessa media sarà pure tenuto conto, in diminuzione dell'elemento di cui alla lettera *a*) del suddetto comma dell'art. 24 del testo unico di legge 15 ottobre 1925, n. 2578, qualora la sua integrale capitalizzazione risulti inferiore alla stima del valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile.

Quando un servizio pubblico di cui sia deliberato il riscatto sia esercitato da un'unica impresa per più concessioni dei Comuni unificati o per concessioni comunali e della provincia di Genova, il comune unificato di Genova potrà dichiarare risolti i contratti e le convenzioni regolatrici di esso, e addivenire al riscatto complessivo del servizio con le modalità stabilite nel precedente comma del presente articolo. I riscatti parziali dei servizi stessi già deliberati da alcuno dei Comuni unificati, ma per i quali non sia stata ancora determinata e definitivamente accettata la relativa indennità di riscatto, potranno essere revocati dal comune di Genova unificato, e si considereranno in tal caso come non avvenuti, restando i relativi servizi ad ogni effetto gestiti dalle rispettive imprese alle condizioni anteriori, salvo da parte del Comune il successivo esercizio della facoltà di riscatto con le norme del presente decreto.

Art. 5.

L'Amministrazione del comune unificato di Genova stabilirà per ciascun riscatto da essa deliberato, mediante preavviso di due mesi, la data in cui il servizio riscattato dovrà far passaggio al Comune.

Alla data così stabilita, l'Amministrazione si intenderà autorizzata a prendere di ufficio possesso dei relativi impianti e materiali e del relativo esercizio, sia per assumerne la gestione in economia o mediante azienda speciale, sia per affidarla ad altre imprese private.

Il provvedimento dell' Amministrazione comunale sarà esecutorio, nonostante qualsiasi opposizione, salva la ulteriore determinazione della indennità di riscatto di accordo o mediante ricorso al Collegio arbitrale costituito a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662. Al Collegio arbitrale appartiene anche la risoluzione di qualunque controversia relativa al riscatto.

Su tutte le questioni di sua competenza il Collegio arbitrale giudicherà coi poteri di amichevole compositore, e le sue decisioni non saranno soggette a nessun rimedio nè ordinario nè straordinario se non per incompetenza o per eccesso di potere, a sensi dell'art. 3 della legge sui conflitti di attribuzione 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 6.

Il pagamento delle indennità dovute per il riscatto di pubblici servizi effettuati in base alle disposizioni precedenti ed a quelle del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, potrà essere effettuato dal comune unificato di Genova in numero quindici annualità eguali, dal giorno in cui l'indennità sarà stata definitivamente liquidata.

Sull'indennità il Comune corrisponderà a rate semestrali l'interesse del 5 per cento pagabili scalarmente durante le quindici annualità.

Il computo degli interessi dovrà essere fatto a partire dal giorno in cui il Comune abbia preso possesso del servizio riscattato.

Il comune unificato di Genova avrà sempre facoltà di estinguere in qualunque momento integralmente il suo debito con preavviso di tre mesi.

Art. 7.

Gli appalti in corso nei 20 Comuni unificati per servizi di esattoria e di tesoreria e per riscossione dei dazi di consumo si intenderanno cessati dal giorno in cui l'Amministrazione del comune unificato di Genova stabilirà l'inizio dei corrispondenti servizi della nuova circoscrizione comunale.

Ogni eventuale controversia dipendente dall'applicazione del precedente comma sarà deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un Collegio arbitrale, che sarà composto e che giudicherà nel modo indicato all'ultimo comma dell'art. 3.

I Comuni consorziati (Mele, Arenzano, Santo Olcese, Serra-Riccò, Campo Morone, Ceranesi, Mignanigo, Capraja) con alcuni dei Comuni unificati in quello di Genova sono costituiti in consorzio con quest'ultimo per la nuova gestione esattoriale che durerà fino al 31 dicembre 1932.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, tutte le norme complementari ed integrative e di esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua trasformazione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 193. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 233.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 54.

Proroga del termine fissato pel compimento delle espropriazioni necessarie per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Natale Palli » in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 7 giugno 1926, n. 1058, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1926 (reg. 249 fog. 154) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 giugno 1926, n. 149, col quale, meglio identificandosi la zona di territorio necessaria per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Natale Palli » di Parma, in aumento a quella designata col precedente Regio decreto di pubblica utilità del 20 febbraio 1925, n. 446, veniva prorogato fino al 19 febbraio 1927 il tempo utile per il compimento delle operazioni di esproprio;

Accertato che, nonostante tale proroga, gli incumbenti di legge per le dette operazioni non potranno compiersi entro il 19 febbraio 1927;

Visto l'art. 13 della soprarichiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile per il compimento delle procedure espropriative dei beni immobili, designati col R. decreto 7 giugno 1926, n. 1058, per l'ampliamento dell'Aeroscalo « Natale Palli » di Parma viene prorogato fino al 31 dicembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 194. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 234.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 55.

Estensione ad altri enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme aggiuntive al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sono applicabili, dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1928, anche a consorzi, ditte od enti che si costituiscano dovunque, nel Regno, e che dispongano di almeno quattro motoaratrici.

I premi per arature meccaniche di cui all'articolo stesso saranno concessi per lavori eseguiti in terreni adatti a coltura granaria e non adibiti a coltivazioni per scarsità di mezzi di lavoro ordinario e nei quali comunque ricorrano rari turni di semina o sia in disuso la lavorazione estiva anche se i terreni sono sottoposti a ordinarie rotazioni agrarie.

L'esistenza della condizione di fatto stabilita dal comma precedente sarà controllata preventivamente, a richiesta dei costituendi consorzi, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La somma stanziata dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, per il pagamento dei premi previsti dal presente decreto e dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sarà erogabile fino alla concorrenza di due terzi per premi da conferirsi nel Mezzogiorno e nelle Isole nonchè nella provincia di Roma e nella Maremma Toscana; fino alla concorrenza del residuo terzo per premi da conferirsi nel restante territorio del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 202. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 235.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 57.

Modificazioni agli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme che regolano la dispensa dal servizio degli impiegati;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 51. — E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

« La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

« E' dispensato, inoltre, l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'Amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tale caso, spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado, in base alla anzianità dalla nomina al grado stesso.

« E' dispensato, infine, l'impiegato che per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« La dispensa è deliberata, per gli impiegati aventi grado superiore al quinto, dal Consiglio dei Ministri. Per gli impiegati di minor grado è preceduta dal parere del Consiglio di amministrazione.

« Quando la dispensa sia determinata dal motivo indicato nel comma quarto del presente articolo la deliberazione del Consiglio dei Ministri è necessaria per gli impiegati di grado superiore all'ottavo. Per gli impiegati di minor grado occorre il parere del Consiglio di amministrazione.

« Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno, secondo i casi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri o del preventivo parere del Consiglio di amministrazione, quando l'una o l'altro occorrano.

« Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medico-collegiale ».

« Art. 52. — All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

« L'impiegato proposto per la dispensa dal servizio per uno dei motivi previsti dal 1° o dal 3° comma del precedente articolo, può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI
FEDERZONI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 204. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 236.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1927, n. 56.

Concessione di un contributo straordinario per la Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di concedere una maggiore assegnazione per le spese relative alla prima Fiera campionaria coloniale da tenersi in Tripoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 35 « Contributo straordinario dello Stato, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27, è aumentato di L. 200,000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro proponente saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio della Tripolitania.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 203. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926.

Concessione al Sindacato fiorentino in Firenze dell'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli nel XII Compartimento.

Con R. decreto 9 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti, il Sindacato fiorentino di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Firenze, è stato autorizzato a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nel territorio del XII Compartimento assicurativo (provincie di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa) a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Con la stessa decorrenza cessa di funzionare nel Compartimento predetto la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1927.

Autorizzazione ad istituire proprie agenzie all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è autorizzato ad istituire proprie agenzie in Pavia, Como, Vicenza, Livorno, Alessandria, Catania e Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1927.

Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Firenze.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto che, ai termini dell'art. 1 del R. decreto legislativo 2 gennaio 1927, n. 1, è stata costituita la nuova provincia di Pistoia, comprendente i comuni del circondario di Pistoia ed il comune di Tizzana;

Ritenuto che, essendo stato conseguentemente diminuito il territorio della provincia di Firenze, il relativo Consiglio provinciale è da ritenersi sciolto, ai sensi dell'art. 9 del citato Regio decreto;

Visto che in attesa della costituzione dell'Amministrazione ordinaria della modificata Provincia, il Ministero dell'interno ha facoltà di provvedere per la gestione straordinaria della medesima, e che tale facoltà è stata dal Ministero stesso delegata al Prefetto di Firenze, giusta dispaccio numero 1443 dell'11 corrente;

Visto il citato Regio decreto-legge e l'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

L'Amministrazione della modificata provincia di Firenze è affidata ad una Commissione straordinaria, composta nel seguente modo:

Gr. uff. avv. Angiolo Badiani, presidente; Burci cav. ing. Carlo; Cocchi ing. Rodolfo; Frassineti dott. Mario; Odett Santini comm. avv. Umberto; Marziali comm. avv. Giovanni Battista; Santoni cav. Giovanni.

Alla detta Commissione straordinaria sono conferiti anche i poteri del Consiglio provinciale.

Firenze, addì 12 gennaio 1927 - Anno V

Il Prefetto: REGARD.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1906, n. 100, si notifica che, con lettera del 29 gennaio 1927, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 26 gennaio 1927, n. 20, che differisce al 1° gennaio 1930, la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 gennaio 1927 - Anno V

Francia	91.83	Oro	450.24
Svizzera	448.75	Belgrado	41.15
Londra	113.136	Budapest (pengo)	4.08
Olanda	9.335	Albania (Franco oro)	453 —
Spagna	387.50	Norvegia	5.95
Belgio	3.245	Svezia	6.22
Berlino (Marco oro)	5.53	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.28	Danimarca	6.21
Praga	69.15	Rendita 3,50 %	65.40
Romania	12.60	Rendita 3,50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	120 —	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	21.99	Consolidato 5 %	82.975
Peso argentino carta	9.675	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.30
New York	23.334		
Dollaro Canadese	23.32		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come **alla colonna 5, essendo** quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	634418	773.50	Musso *Cesarina* fu Domenico, moglie di *Paolo Emilio* De Ferrari, domic. a Genova, vincolata.	Musso *Maria-Virginia-Cesarina* fu Domenico, moglie di De Ferrari *Giovanni-Paolo-Emilio-Vittore*, domic. a Genova, vincolata.
»	346144	7 —	Malatesta Maria, *Alfredo, Umberto*, Rinaldo, Luigi ed *Elena* fu Giovanni Battista, la prima nubile, e gli altri minori sotto la p. p. della madre Ghirardelli Angela fu Giuseppe, ved. Malatesta, eredi indivisi del predetto loro padre, domic. a Nervi (Genova).	Malatesta Maria, *Giovanni-Armando-Alfredo, Giacomo-Umberto*, Rinaldo, Luigi e *Maria-Elena* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
Cons. 5 %	292843	450 —	Moro Lucia di Lodovico, moglie di Pellegrini Gilberto, domic. a Montebelluna (Treviso); con usufr. vit. a *Luison Carlotta* fu Marco, moglie di Biagi Edoardo, domic. a Venezia.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Lison, chiamata Lovison; Carolina* fu Marco, moglie ecc. come contro.
»	53128	415 —	*Focà* Carmela fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Ciccone Maria fu Rocco, ved. *Focà*, dom. a Reggio Calabria.	*Fucà* Carmela fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Ciccone Maria fu Rocco, ved. *Fucà*, domic. come contro.
3.50 %	267075	105 —	Russo Maria-Carmina fu Sebastiano, moglie di Angelo *Rossi*, domic. a Frattamaggiore (Napoli).	Russo Maria-Carmina fu Sebastiano, moglie di Angelo *Russo*, domic. come contro.
Cons. 5 % »	57439 57440	470 — 90 —	Ferri Ferruccio, Annunciata, Francesca, Giovannina ed Emilia fu *Pasquale*, minori sotto la p. p. della madre Vitali Rosa di Antonio, ved. di Ferri *Pasquale*, domic. a Treviglio (Bergamo). La seconda rendita è con usufr. vital. a Vitali Rosa di Antonio ved. di Ferri *Pasquale*.	Ferri Ferruccio, Annunciata, Francesca, Giovannina ed Emilia fu *Battista-Pasquale*, minori sotto la p. p. della madre Vitali Rosa di Antonio, ved. di Ferri *Battista-Pasquale*, domic. a Treviglio (Bergamo). La seconda rendita è con usufr. vital. a Vitali Rosa di Antonio, ved. di Ferri *Battista-Pasquale*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 gennaio 1927.

***Il direttore generale*: CIARLO.**

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

Dal giorno 24 gennaio 1927 a tutto il 4 marzo 1927 è aperto il concorso fra Commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Periodo minimo di servizio stabile per potere utilmente concorrere
						Riscossioni				Aggi					
						Esercizi			Media	Esercizi			Media		
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26		1923-24	1924-25	1925-26			
				1° ESPERIMENTO											
219	Asola	Mantova	Venezia	Bozzolo	26302	61080	55246	60128	58818	7576	7167	7509	7417	1697	Anni 20**
66	Sanguinetto . .	Verona	Venezia	Cerea	24429	49778	52446	59758	53994	6594	6971	7483	7016	1558	» 20**
59	Villafranca . .	Verona	Venezia	—	—	51023	52424	55288	52912	6872	6970	7170	7004	1527	» 20**
185	Rionero in Vult.	Potenza	Bari	S. Fele	*	49364	48649	57983	51999	6743	6678	7359	6927	1500	» 20**
				Ripacandida	*										
510	S. Marzano sul Sarno	Salerno	Napoli	—	—	76171	27969	39454	47865	8632	4536	5840	6336	1380	» 15
560	Baiano	Avellino	Napoli	—	—	36812	44833	53085	44910	5549	6335	7016	6300	1296	» 15
163	Lovere	Bergamo	Milano	—	—	40570	36222	51174	42655	5951	5485	6882	6106	1231	» 15
168	Franc. a Mare.	Chieti	Bari	—	—	38408	38070	47022	41167	5725	5688	6532	5982	1188	» 15
98	Anagni	Frosinone	Roma	—	—	38824	41109	34426	38120	5771	6000	5281	5684	1100	» 15
83	Altavilla Milicia	Palermo	Palermo	—	—	27028	43611	40821	37153	4413	6225	5974	5537	1071	» 15
225	Atri.	Teramo	Roma	Silvi	*	31874	39214	38446	36511	5006	5814	5729	5516	1054	» 15
81	Ceva	Cuneo	Torino	Monesiglio	*	29062	36805	40813	35560	4678	5549	5973	5400	1026	» 15
				Garessio	*										
110	Castelbuono . .	Palermo	Palermo	Pollina	*	21510	51767	35292	36189	3696	6923	5382	5334	1044	» 15
				S. Mauro Castelv.	*										
237	Pavullo	Modena	Firenze	—	—	24204	33367	37598	31723	4107	5170	5636	4971	916	» 10
567	Parolise	Avellino	Napoli	—	—	35259	28631	29908	31266	5378	4622	4788	4929	901	» 10
92	Lari.	Pisa	Firenze	Bagni di Casciana	11606	25819	28072	36413	30101	4256	4549	5506	4770	869	» 10
				Ponsacco	12014										
189	Pal. S. Gervasio.	Matera	Bari	Montemilone	*	31167	22355	29660	27727	4928	3806	4756	4497	800	» 10
				Forenza	*										
				Genzano	9154										
256	Castrofilippo. .	Girgenti	Palermo	—	—	19457	38526	22877	26953	3418	5737	3874	4343	777	» 10
376	Alvito (1) . . .	Frosinone	Napoli	—	—	31368	24573	23453	26465	4950	4094	3949	4331	763	» 10
89	Cerda	Palermo	Palermo	Montemaggiore	7158	17646	30998	28319	25654	3146	4909	4581	4212	739	» 10
299	Colorno	Parma	Milano	Mezzani	di nuova istituzione	17636	23510	23059	21402	3145	3956	3898	3666	618	» 10
161	Follina	Treviso	Venezia	—	—	17291	19387	18935	18538	3094	3408	3340	3281	535	» 5
197	Sanginesio. . .	Macerata	Roma	Loro Piceno	7612	15296	19596	20149	18347	2795	3439	3519	3251	530	» 5
114	Petral. Sottana.	Palermo	Palermo	Bompietro	*	8329	15600	32893	18940	1665	2840	5118	3207	546	» 5
187	Pizzighettone .	Cremona	Milano	—	—	10979	15116	18943	15013	2147	2767	3342	2752	434	» 5
				2° ESPERIMENTO. (*Con riduzione del requisito di servizio a soli 10 anni*).											
42	Dignano. . . .	Istria	Venezia	—	—	34320	34388	29892	32867	5275	5283	4786	5115	949	Anni 10

(*) Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente — (**) Art 46 (2° comma) T U 29 luglio 1925 n 1456 — (1) Già collettoria alla dipendenza del banco n. 377 in Atina.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562) e, per essa all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (art. 54 del nuovo Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 T. U. citato).

Il concessionario ha tra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due distintamente per ogni banco, debitamente firmate dagli aspiranti e controfirmate, quelle dei commessi e dei collettori, dai rispettivi gestori (ricevitori, reggenti e gerenti) dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del lotto) dalle quali gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 4 marzo 1927 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative, la eventuale cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Reggente, Gerente o Commesso del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 17 gennaio 1927 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*).

Roma, 17 gennaio 1927 - Anno V

Il direttore capo della divisione:
A. SEPE.